



Cod. H20/P2
Cod. MF/ac
Circolare n.94

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 000874
Data: 21/09/2022

- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

- Alle Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

**OGGETTO: Convocazione Conferenza Nazionale degli Ordini –
Roma, St.Peter's 21 e 22 ottobre 2022 e nota informativa del
CNAPPC.**

Si trasmette, in allegato, per conto dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, la convocazione di cui all'oggetto.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)

Il Presidente
(Francesco Miceli)

All.: c.s.



Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali

e p.c.
Al Presidente C.N.A.P.P.C.
Francesco Miceli
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Roma, 19 settembre 2022

OGGETTO: **Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**

L'Ufficio di Presidenza della CNO, sentito il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. Francesco Miceli, convoca la Conferenza Nazionale degli Ordini che si terrà:

***Venerdì 21 e Sabato 22 ottobre 2022
Crowne Plaza St. Peter's, Via Aurelia Antica 415, Roma
e tramite collegamento a distanza***

con il seguente **ORDINE DEL GIORNO**

Venerdì 21 ottobre 2022

Ore	10,00	Registrazione dei partecipanti
Ore	10,30	Introduzione dei lavori da parte dell'Ufficio di Presidenza
		Relazione del Presidente Francesco Miceli
1° Punto O.d.G.		Focus sui temi urgenti Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali Dibattito
2° Punto O.d.G.		Presentazione Mozioni n. 49 e n. 51 esposte in DCR il 15.09.2022 La Riforma del Codice dei Contratti La Riforma del Codice dei Contratti: integrazioni OAPPC Varese Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali Dibattiti ed eventuali votazioni
3° Punto O.d.G.		Presentazione Mozioni n. 50 - 52 e Focus n. 1 esposti in DCR il 15.09.2022 Emendamento al Regolamento della CNO Emendamento al Regolamento della CNO: integrazione OAPPC Varese Modifica art. 18 Codice Deontologico Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali Dibattiti ed eventuali votazioni

Ore 13,00	Light lunch
Ore 14,30	Ripresa dei Lavori
4° Punto O.d.G.	Presentazione Focus n. 4 esposto in DCR il 15.09.2022 e Mozione n. 9 esposta in DCR il 13.01.2022 Prezzario nazionale Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali Dibattiti ed eventuali votazioni
5° Punto O.d.G.	Presentazione Focus n. 2 esposto in DCR il 15.09.2022 Gli Architetti chiedono al Governo... Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali Dibattito
Ore 19,00	Chiusura dei Lavori

Sabato 22 ottobre 2022

Ore 9,00	Registrazione dei partecipanti
Ore 9,30	Introduzione dei lavori da parte dell'Ufficio di Presidenza
6° Punto O.d.G.	Presentazione mozione n. 35 rinviata da CNO 22.07.2022 Aggiornamento professionale continuo Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali Dibattiti ed eventuali votazioni
7° Punto O.d.G.	Question Time Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali Dibattito
8° Punto O.d.G.	Free Time
Ore 13,00	Chiusura dei Lavori

Precisazioni e informazioni tecniche inerenti alle giornate del 21 e 22 ottobre 2022

- Le modalità di svolgimento saranno analoghe a quelle adottate per le precedenti CNO, illustrate nella Circolare n. 13 prot. 126 del 17.02.2022 alla quale si suggerisce di fare riferimento.
- Per consentire un'adeguata organizzazione, di ogni Ordine devono essere preventivamente comunicate presenza e modalità di partecipazione di Presidente o suo delegato (con delega scritta) e di eventuali consiglieri.
- Il modulo di conferma dei partecipanti (All. 2) deve pervenire a interni@cnappc.it **entro le ore 12 del 14 ottobre.**
- In allegato sono riportati i testi di Mozioni e Focus in trattazione che si riterranno approvati con il raggiungimento di voti favorevoli pari al 50% +1 degli aventi diritto; tali testi sono altresì pubblicati al link <https://app.box.com/v/architetti>.
- Gli emendamenti alle mozioni ed i quesiti al Consiglio Nazionale per il Question Time dovranno pervenire all'indirizzo interni@cnappc.it **entro le ore 12 del 14/10/2022.**
- Al termine della discussione di ogni mozione, sulla base di quanto emerso, sarà valutato se procedere alla votazione della mozione stessa oppure se rimandare l'argomento all'ulteriore approfondimento da parte dei Gruppi di Lavoro.

- Le votazioni previste si effettueranno ai sensi del Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini mediante voto elettronico, con accesso a <https://platform.votafacile.it/>, inserimento delle credenziali già trasmesse per la CNO di luglio o espressamente richieste per i nuovi delegati al voto, secondo le indicazioni di cui alla Circolare n. 75 del 12.07.2022.
- Ai sensi dell'art. 73, comma 4, del DL 18/2020, il voto deve comunque essere espresso dal Presidente o da suo delegato esclusivamente in forma palese anche per chi è collegato a distanza.

Cordialmente

L'Ufficio di Presidenza

Marina Giorgi

Vittorio Lanciani

Daniele Pezzali

Da inviare a
interni@cnappc.it
entro il 14.10.2022

Conferenza Nazionale degli Ordini del 21 e 22 ottobre 2022
Modulo di conferma partecipazione

Il sottoscritto _____, Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di _____

Comunica

Che alla Conferenza Nazionale degli Ordini del 21 e 22 ottobre 2022 parteciperanno:

Presidente o suo delegato

Cognome e nome, indicare se Presidente o suo delegato

Modalità di partecipazione:

21 ottobre in presenza a distanza

Presidente o suo delegato

Cognome e nome, indicare se Presidente o suo delegato

Modalità di partecipazione:

22 ottobre in presenza a distanza

Consigliere

Cognome e nome

Modalità di partecipazione:

21 ottobre in presenza a distanza

22 ottobre in presenza a distanza

Consigliere

Cognome e nome

Modalità di partecipazione:

21 ottobre in presenza a distanza

22 ottobre in presenza a distanza

In caso di presenza di ulteriori consiglieri, duplicare la pagina.

Data _____ Firma del Presidente _____



ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

TEMA DA SOTTOPORRE ALL'ATTENZIONE DELLA DCR DEL
15/09/2022 NEL PUNTO ALL'ODG: "FOCUS SU TEMI URGENTI"

**Attività Politica del Presidente Francesco Miceli e del Consigliere
Nazionale Massimo Giuntoli**

Rilevato che l'attività politica del Presidente Francesco Miceli non si è limitata, nella passata campagna elettorale di Primavera, alla sola Candidatura a Sindaco di Palermo ma prosegue tuttora con l'affiancamento, nella campagna elettorale in corso, ai leaders dei partiti che lo hanno sostenuto, come documentato da immagini di repertorio, e, con ogni probabilità, continuerà per il periodo restante della consiliatura attuale;

Preso, altresì, atto che nella campagna elettorale in corso anche il Consigliere Massimo Giuntoli è candidato come parlamentare nel Collegio Uninomiale di Torino 1, per cui c'è da immaginare che si asterrà dalle funzioni in applicazione dell'art. 18 del Codice Deontologico vigente sospendendo ogni attività nella rappresentanza;

In considerazione che l'incarico di Presidente e/o Consigliere del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori viene retribuito per l'impegno temporale che ne consegue e, seppure non stabilito in via esclusiva, di fatto, in ordine alla complessità del momento ed alla gravità dei problemi che assillano la categoria, per dare risultati deve interessare tutto il tempo a disposizione, al netto delle proprie attività strettamente professionali;

Viste le risposte fornite dal Presidente del CNAPPC Arch. Francesco Miceli in occasione della CNO di luglio alle Delibere della CNO in merito alla richiesta di modifica dell'Art. 18, che di seguito si riportano:

Delibera 10 – 13.05.2022 - Elezione nuovo Presidente CNAPPC La mozione n. 10 è improcedibile, atteso che il Presidente Miceli è ormai rientrato nel pieno esercizio delle sue funzioni, dalle quali si era solo momentaneamente astenuto in osservanza all'articolo 18 Codice deontologico. In ogni caso, durante il periodo di mera astensione, che assolutamente non si è prolungato, e comunque non oltre la durata della campagna elettorale, il CNAPPC ha regolarmente svolto le proprie attività istituzionali, senza soluzione di continuità.

Delibera 11 –13.05.2022 - Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico –Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021.

Delibera 12 –13.05.2022 - Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico –Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021.

Delibera 13 –13.05.2022 - Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021.


In via preliminare, si osserva che la modifica (e ovviamente la adozione) del Codice deontologico è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale. Per questa ragione, il contenuto della mozione n. 11 è fuori dai principi regolatori del Codice, poiché detta una serie di modifiche e prescrizioni, essenziali e già ben delineate, che stravolgono l'impianto normativo dell'articolo 18. Anche la mozione n. 12 risulta impropria, perché propone di modificare con efficacia cogente il Codice, sempre con riferimento all'art.18.

La mozione n. 13, infine, reca soltanto l'invito a una riflessione, affinché si possa pervenire alla modifica dell'articolo 18. Invito opportuno, atteso che così come scritto quell'articolo non appare particolarmente felice. Sarà, pertanto, cura del Consiglio Nazionale intervenire sulla norma deontologica, anche attraverso un confronto con gli Ordini). Peraltro, l'occasione sarà quella di meditare, in via pregiudiziale, se il Codice deontologico sia la sede opportuna per contenere la fattispecie prevista dall'art. 18. Si tratta, invero, di una situazione, quella della astensione in concorrenza di eventi di natura politica, che andrebbe disciplinata per legge, incidendo sullo status personale del candidato che partecipa al confronto elettorale, e che, perciò, esercita un diritto costituzionalmente garantito. Come è noto, infatti, il Codice non è posto a presidio degli interessi degli architetti o a protezione della loro posizione. Al contrario, il Codice deontologico assolve a una funzione pubblica, nell'interesse di tutti i cittadini per il corretto esercizio della professione.

Le norme deontologiche, in generale, sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità e dell'efficacia della prestazione professionale. Ecco allora che una norma che incida sulla attività "politica", ovviamente lecita, di un iscritto, ancorché appartenente a organi rappresentativi, potrebbe non essere apprezzabile all'interno del sistema della deontologia. In ogni caso e conclusivamente, al di là del merito delle mozioni, si rileva che esse costituiscono elementi di indirizzo utili al CN per la revisione e l'aggiornamento dei contenuti dell'art. 18."

Al fine di evitare che nel corso della Consiliatura abbiano a ripetersi situazioni analoghe da parte del Presidente e/o dei Consiglieri del CNA in carica, si ritiene indispensabile, anche evidenziando il palese conflitto di interessi del Presidente Francesco Miceli e del Consigliere Massimo Giuntoli nel trattare l'argomento, che il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori proceda urgentemente alla trattazione dell'argomento, già nel corso della prossima CNO del 20 e 21 ottobre, col convincimento che l'ulteriore protrarsi di tale situazione di indecisione ed immobilismo richiederà che sia la CNO a formulare una proposta sulla questione, adeguatamente argomentata, da inviare direttamente al Ministero della Giustizia per le valutazioni del caso, chiedendo la modifica d'Ufficio dell'Art. 18.

IL PRESIDENTE
(Pasquale Caprio)





Spett.le
Ufficio di Presidenza
Conferenza Nazionale degli Ordini

CNAPPC
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
ROMA

00186

interni@cnappc.it

Ai Presidenti
degli Ordini Architetti P.P.C.
LORO SEDI

Prot.n. 653/2022

Chieti, 13/09/2022

OGGETTO: Presentazione tema da sottoporre alla DCR del 15 settembre 2022.

Con riferimento a quanto indicato nell'O.d.G. della DCR in oggetto trasmessa con circolare n. 86 (prot. 813 del 31/08/2022) l'Ordine di Chieti su indicazione avuta dai seguenti Ordini, componenti effettivi della Conferenza, quali: **L'Aquila, Pescara, Teramo, Sassari, Nuoro, Latina, Frosinone e Fermo** presenta richiesta di inserire al punto 1° dell'OdG "Focus su temi urgenti" il tema sulle richieste degli architetti da formalizzare al nuovo Governo che verrà formato dopo le elezioni del 25 settembre p.v.

Si allega il testo della richiesta da mettere in discussione.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
Arch. Nicola D'Intino



Il Presidente
Arch. Daniele Schiazza

TEMA DA SOTTOPORRE ALL'ATTENZIONE DELLA DCR DEL
15/09/2022 NEL PUNTO ALL'ODG
FOCUS SU TEMI URGENTI

Gli Architetti chiedono al Governo: !

Preso atto che nella campagna elettorale in corso per l'elezione del nuovo Parlamento non risultano notizie circa le aspettative degli Ordini Territoriali in merito ad una necessaria ed improrogabile attività del Consiglio Nazionale volta a porre all'attenzione dei Leader di tutte le forze politiche le problematiche che interessano la categoria, argomento sul quale tanto il Presidente Francesco Miceli quanto il candidato al parlamento Consigliere Massimo Giuntoli hanno dimostrato di svolgere un ruolo di parte e quindi parziale

In considerazione che l'interruzione della legislatura ha di conseguenza sospeso l'attività dei tavoli tecnici attivati nei vari Ministeri ai quali il Cnappc dovrebbe partecipare con propri rappresentanti, dei quali ad oggi non si ha contezza dell'attività svolta né di chi ci rappresenta

Visto che l'avvio della nuova legislatura e l'insediamento di un nuovo governo costituiscono un'occasione da non perdere per manifestare tutte le nostre richieste, sia di carattere specifico della professione, di carattere generale come temi culturali e professionali che ci sono cari

Rilevata la necessità di sintetizzare un percorso programmatico sulle due linee di interesse sia per i contatti con il Governo, sia per fornire un contributo al Cnappc per il prosieguo dei prossimi tre anni e mezzo di consulenza, sia per tracciare i limiti all'interno dei quali confrontarsi con le altre professioni tecniche che fanno parte della Rete delle Professioni Tecniche, in procinto di rinnovare il coordinamento

Sulla base dello schema di seguito riportato, da integrare e/o modificare, che dovrà trovare sintesi in una Risoluzione da approvare nella prossima CNO:

a solo titolo esplicativo e non esaustivo

TemI professione: Ruolo del Sistema Ordinstico

- a. *Inquadramento Ordini Professionali*
- b. *Obbligo di iscrizione per dipendenti pubblici e Liberi Professionisti*
- c. *Introduzione dei minimi e dei massimi tariffari, equo compenso in rapporto alla complessità del progetto e certo compenso e abolizione dell'incarico gratuito*
- 2) *Riconoscimento della prestazione professionale come apporto culturale alla società*
 - a. *Esclusione delle prestazioni professionali dal Mepa*
 - b. *Professionisti, società tra professionisti, società di servizi di architettura ed ingegneria non più intesi come operatori economici*
 - c. *Distinzione tra imprese e professionisti all'interno del Codice degli Appalti*
- 3) *Riordino delle Professioni Tecniche– Competenze chiare e non concorrenti*
 - a. *Riclassificazione delle lauree e distinzione delle competenze tra professioni tecniche senza sovrapposizioni di competenze*
 - b. *Lauree abilitanti*


- c. *Distinzione tra il progetto edilizio e il progetto architettonico*
- d. *Riserva di legge agli Architetti per il progetto architettonico ed urbanistico*
- e. *Ecc.....*

Temi di interesse generale e tavoli ministeriali

- 1) *La qualità del costruito*
 - a. *Introduzione nel sistema legislativo della legge per l'architettura*
 - b. *Riforma della legge Urbanistica ai fini della riduzione del consumo del territorio: La rigenerazione urbana come processo virtuoso di miglioramento della vita dei cittadini*
 - c. *Potenziamento dei bonus e Superbonus come strumenti di finanziamento all'interno di due concetti di fondo: garanzia e qualità*
 - d. *Revisione della legge sui LLPP, codice appalti e obbligo del Concorso di progettazione a due gradi a garanzia di equità e qualità nella prima fase dell'appalto integrato?*
 - e. *Ecc.....*
- 2) *Riforme*
 - a. *Soprintendenze*
 - b. *Beni culturali e vincoli*
 - c. *Il sistema dei crediti di imposta*
 - d. *PNRR – tempistica e correzioni*
 - e. *Ecc.....*
 - f. *Ecc.....*

Si ritiene indispensabile avviare un confronto serrato tra gli Ordini Territoriali e tra questi ed il Cnappc a partire dalla DCR del 15 settembre nella quale si richiede di inserire la discussione all'Odg nel Focus temi urgenti, per coordinare il testo della Risoluzione e chiudere il documento approvandolo alla CNO del 20 e 21

federazione
regionale
degli
ordini
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
del
friuli venezia giulia



Pordenone, 14 settembre 2022

Spett.le
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
e-mail: *interni@cnappc.it*

FOCUS SUI TEMI URGENTI - DCR del 15.09.2022

Tema: Responsabile transizione digitale – Funzioni in forma associata

Considerata la circolare n. 56 prot. 0000535 del 01/06/2022, con cui si invitavano gli Ordini sprovvisti di Responsabile per la transizione digitale (RTD), a richiedere al CNAPPC tale figura in forma associata, entro il termine del 20/06/2022.

Considerato che diversi Ordini hanno colto tale opportunità fornita dal CNAPPC.

Constatato che alla data odierna non è stato dato alcun riscontro da parte del CNAPPC e che gli Ordini necessitano di avere la figura di RTD e di predisporre la pianificazione necessaria.

Considerato che l'assenza della figura di RTD può esporre gli Ordini a violazione degli obblighi e ad eventuali sanzioni.


SI CHIEDE

Al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori

- 1) Quali iniziative siano state avviate per risolvere la situazione;
- 2) con quali tempistiche verrà data comunicazione agli Ordini;
- 3) il nominativo del Responsabile che andrà indicato nell'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA).

Per la Federazione degli Ordini
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori del Friuli Venezia Giulia
Arch. Andrea Catto

federazione
regionale
degli
ordini
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
del
friuli venezia giulia



Pordenone, 14 settembre 2022

Spett.le
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
e-mail: interni@cnappc.it

FOCUS SUI TEMI URGENTI - DCR del 15.09.2022

Tema: Prezzario Nazionale

In occasione della DCR del 13.01.2022 e successivamente della CNO del 24 e 25 febbraio, con specifica mozione della Federazione del Friuli Venezia Giulia, è stata posta all'attenzione degli Ordini la necessità di lavorare alla possibile costituzione di un prezzario di valenza nazionale. Tale mozione aveva ricevuto un ampio consenso tanto da non essere portata in votazione ma rimandata direttamente ad un Gruppo di Lavoro specifico.

Purtroppo, considerata l'inerzia nell'avvio dei Gruppi di Lavoro, tale ipotesi è stata di fatto superata dal MIMS che lo scorso 13 luglio ha emanato il decreto n. 215 "Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell'11 agosto.

Considerato che è stata persa l'importante occasione di collaborare con il legislatore al fine di definire linee guida utili ai professionisti e di esercitare un ruolo tecnico di rilievo.

Vista la gravità della problematica, in considerazione delle sue ripercussioni ad esempio sull'applicazione della compensazione nel caso di lavori già aggiudicati, sulle gare future, sull'asseverazione di congruità delle spese sostenute per i bonus edilizi, e visto che la quasi totalità delle regioni ha provveduto ad emanare gli aggiornamenti dei prezzi in ottemperanza al Decreto Legge del 17 maggio 2022 n.50, aggravando ulteriormente situazioni di disomogeneità di analisi dei prezzi tra i diversi territori.

Considerato che i Prezzari, oltre a determinare i costi delle opere (e di riflesso dei compensi professionali), possono essere un importante veicolo culturale di tecnologie, materiali e finiture, nonché nei processi di modellazione informativa BIM e nell'applicazione dei CAM.

Dato atto che la qualità del lavoro dei professionisti è intrinsecamente legata alla certezza dei costi di realizzazione delle opere e alla loro sostenibilità.

SI CHIEDE

Al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori

- 1) Quali iniziative siano state avviate e se siano state prese in esame le proposte di lavoro avanzate 8 mesi fa;
- 2) se non ritenga opportuno proporre la costituzione di un tavolo tecnico permanente con il MIMS al fine di contribuire fattivamente alla definizione dei contenuti dei nuovi Prezzari e al loro monitoraggio;
- 3) se intenda attivare un Gruppo di Lavoro e/o un Gruppo Operativo dedicato coinvolgendo i rappresentanti degli Ordini che si renderanno disponibili, considerata pure la necessità di dialogo con le singole regioni ed il loro coordinamento.

Per la Federazione degli
Ordini degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
del Friuli Venezia Giulia
Arch. Andrea Catto



federazione
regionale
degli
ordini
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
del
friuli venezia giulia



Pordenone, 14 settembre 2022

Spett.le
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
e-mail: interni@cnappc.it

FOCUS SUI TEMI URGENTI - DCR del 15.09.2022

Tema: Concorsi Futura – Composizione Commissioni giudicatrici

Vista la circolare 0000571 del 10/06/2022 con oggetto “FUTURA: L’ITALIA PER LA SCUOLA DI DOMANI – Concorso per la costruzione di n. 216 nuove scuole mediante sostituzione di edifici – Modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici”, con cui il CNAPPC chiedeva agli Ordini una rosa di nomi da candidare quali Commissari secondo i seguenti principi:

- almeno tre anni di iscrizione all’Albo;
- esperienza, desumibile dal C.V., in tema di edilizia scolastica, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica;
- dichiarazione di impegno a non concorrere per alcuna delle aree oggetto del concorso.

Vista la circolare 0000639 del 04/07/2022 con cui il CNAPPC informava della pubblicazione del concorso FUTURA: L’ITALIA PER LA SCUOLA DI DOMANI auspicando una larga partecipazione degli iscritti e l’importanza del concorso.

Considerato che gli Ordini hanno provveduto all’invio delle suddette candidature, senza che venisse comunicata la loro accettazione o l’eventuale valutazione delle stesse.

Constatato che in data 25/08/2022 sono stati sorteggiati i Presidenti delle Commissioni, e che in data 26/08/2022 sono stati comunicati (solo sul sito futura.concorsiawn.it) i nominativi dei membri, peraltro ripartiti su aree di progetto.

Preso atto che non è pervenuta agli Ordini alcuna comunicazione sui nominativi selezionati, né sulle modalità di selezione.

Considerato che dalla qualità del lavoro delle commissioni dipende la riuscita dell’importante iniziativa concorsuale, e che la valutazione di un edificio scolastico,

vista anche la tempistica ridotta, necessita di conoscenze di natura teorica, ma anche e soprattutto di natura tecnica e normativa (anche per la sola verifica della sostenibilità economica delle proposte)

SI CHIEDE


Al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori

- 1) se siano state intraprese azioni per garantire che la formazione delle Commissioni fosse coerente con i criteri richiesti;
- 2) se ritiene di avviare un'azione di monitoraggio sulla composizione delle Commissioni e sulle modalità di svolgimento dei lavori, a garanzia della riuscita dell'iniziativa.

Per la Federazione degli
Ordini degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
del Friuli Venezia Giulia
Arch. Andrea Catto



federazione
regionale
degli
ordini
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
del
friuli venezia giulia



Pordenone, 14 settembre 2022

Spett.le
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
e-mail: interni@cnappc.it

FOCUS SUI TEMI URGENTI - DCR del 15.09.2022

Tema: Portale servizi

Atteso che il CNAPPC ha realizzato un nuovo portale per la gestione della formazione e che sono ancora in corso gli aggiustamenti finalizzati al suo completo utilizzo, tanto che questo, sebbene dato per operativo, di fatto non lo è nella sua interezza.

Considerato che le segreterie denunciano diverse problematiche nel garantire la corretta registrazione dei crediti formativi.

Verificato che, anche in considerazione delle carenze sopra richiamate, non tutti gli Ordini hanno abbandonato i servizi di iM@teria, operando nel migliore dei casi su due sistemi, mentre altri continuano a utilizzare solo la vecchia piattaforma.

Constatato che diversi professionisti già lamentano di non trovare riscontro tra i corsi realmente frequentati e la loro attribuzione sul nuovo portale;

Considerato che tale problema deriva dal fatto che non tutti gli Ordini hanno potuto procedere alla registrazione dei CFP sul nuovo Portale e che tale situazione potrebbe determinare al termine del triennio irregolarità formative formali.

Preso atto che non è pervenuta agli Ordini alcuna comunicazione sugli obblighi, né un vademecum operativo sulle casistiche e che, data l'autonomia dei singoli Ordini, vengono proposte agli iscritti diverse modalità per risolvere i problemi di mancata registrazione dei CFP (ad esempio autodichiarazioni ecc.) e che il Servizio di Assistenza non risulta efficace.

SI CHIEDE

Al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori

- 1) di inviare agli Ordini una comunicazione al fine di garantire prassi omogenee e ben definite per la gestione dei crediti non ancora attribuiti;

- 2) quali azioni intenda predisporre allo scadere del triennio formativo per risolvere le situazioni dei professionisti che non risulteranno in regola, a fronte di un numero sufficiente di CFP realmente ottenuti;
- 3) come intenda monitorare tale situazione nei prossimi 3 mesi;
- 4) se intenda agevolare il trasferimento dei crediti residui dalla vecchia alla nuova piattaforma;
- 5) quali azioni intenda predisporre per migliorare l'assistenza informatica agli Ordini.
- 6) quali estensioni dei servizi intenda fornire sulla piattaforma (ad esempio corsi in modalità asincrona ecc.).

Per la Federazione degli
Ordini degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
del Friuli Venezia Giulia
Arch. Andrea Catto





Coordinamento Interregionale Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori del SUD

MOZIONE N°1 PER LA CONFERENZA NAZIONALE OAPPC DI ITALIA DEL 20-21 OTTOBRE 2022
LA RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI:
IL CONTRIBUTO DEGLI ORDINI DEL COORDINAMENTO DEL SUD

TEMA

Con la legge 78/2022, il Governo è stato delegato a varare il nuovo codice dei contratti, entro sei mesi dalla sua pubblicazione e quindi entro il prossimo 20 dicembre.

Nella consapevolezza che la riforma del quadro normativo del settore dei lavori pubblici è di fondamentale importanza per consolidare la centralità del progetto, per aprire il mercato del settore ai giovani ed ai professionisti di talento e per semplificare l'intero processo di esecuzione dei lavori pubblici, gli Ordini del Coordinamento del Sud hanno redatto il documento allegato, con l'obiettivo di alimentare un urgente confronto tra il CNAPPC e le istituzioni competenti, finalizzato a promuovere una riforma condivisa dagli addetti ai lavori.

CRITICITA'

La sopra richiamata legge delega ha introdotto alcuni principi nettamente divergenti dalle politiche alimentate, nel corso degli ultimi anni, dal Consiglio Nazionale degli Architetti.

Per fare un esempio eclatante, rispetto ai contenuti della precedente legge delega 11/2016, nel testo della legge 78, è scomparso ogni riferimento sulla necessità di rilanciare la centralità del progetto nell'esecuzione delle opere pubbliche, promuovendo i concorsi di progettazione, che costituiscono uno strumento eccellente per valorizzare il talento dei professionisti e per promuovere dunque architettura di qualità. Contestualmente, la nuova "legge delega" rilancia l'appalto integrato, procedura stantia che relega il progetto di architettura ad un ruolo assolutamente marginale in seno al processo di esecuzione delle opere pubbliche, penalizzando così l'autonomia intellettuale del progettista e conseguentemente la qualità delle sue prestazioni professionali. Come se ciò non bastasse, la legge 78 ripropone alle stazioni appaltanti l'opzione di acquisire, previa semplice



motivazione, progetti a titolo gratuito, mortificando la dignità degli architetti e, più in generale, dei liberi professionisti, che credevano di avere archiviato casi imbarazzanti, come quello che, nel 2016, ha consentito al Comune di Catanzaro di affidare, ad un libero professionista, l'incarico di un Piano Regolatore, a fronte del compenso simbolico di "un euro". Tutto ciò, da un lato, viola i principi comunitari di "trasparenza, pubblicità e libera concorrenza" e, dall'altro, non garantisce la "qualità del progetto", inficiando peraltro i tanti risultati raggiunti dalle professioni tecniche nell'ambito di norme che, negli ultimi anni, hanno introdotto il principio dell'equo compenso e l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di calcolare, negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, l'importo dei corrispettivi da porre a base di gara, facendo riferimento al cosiddetto "decreto parametri" (vedi art. 24 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 21 giugno 2022 n°78 (legge delega al Governo per varare il nuovo codice dei contratti);
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti in vigore).

PROPOSTE RISOLUTIVE

Le proposte, che sono riportate nel documento allegato alla presente mozione, sono finalizzate a garantire una riforma del codice dei contratti in grado di superare le criticità dell'attuale quadro normativo (parte prima) e contestualmente salvaguardare le tante conquiste - in tema di centralità del progetto, concorsi di progettazione, apertura del mercato, calcolo dei corrispettivi ed equo compenso - raggiunte dal nostro Consiglio Nazionale, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, durante la stesura del Decreto Legislativo n°50/2016 e ss.mm.ii (parte seconda). Il documento comprende anche una breve parte terza, con la quale vengono individuati i più urgenti provvedimenti da varare a supporto del nuovo codice dei contratti.

Addì, 09/09/2022

Allegati:

- Documento del Coordinamento OAPPC-SUD, quale contributo al CNAPPC, per la riforma del codice de contratti.



LA RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI: IL CONTRIBUTO DEGLI ARCHITETTI

PREMESSE

Con la legge 78/2022, il Governo è stato delegato a varare il nuovo codice dei contratti entro sei mesi dalla sua pubblicazione e quindi entro il prossimo 20 dicembre. La stessa legge 78 ha introdotto alcuni principi che sono nettamente divergenti dalle politiche alimentate, nel corso degli ultimi anni, dal Consiglio Nazionale degli Architetti. Per fare un esempio eclatante, rispetto ai contenuti della precedente legge delega 11/2016, nel testo della legge 78, è scomparso ogni riferimento sulla necessità di rilanciare la centralità del progetto nell'esecuzione delle opere pubbliche, promuovendo i concorsi di progettazione, che costituiscono uno strumento eccellente per valorizzare il talento dei professionisti e per promuovere dunque architettura di qualità.

Contestualmente, la nuova "legge delega" rilancia l'appalto integrato, procedura stantia che relega il progetto di architettura ad un ruolo assolutamente marginale in seno al processo di esecuzione delle opere pubbliche, penalizzando così l'autonomia intellettuale del progettista e conseguentemente la qualità delle sue prestazioni professionali.


Come se ciò non bastasse, la legge 78 ripropone alle stazioni appaltanti l'opzione di acquisire, previa semplice motivazione, progetti a titolo gratuito, mortificando la dignità degli architetti e, più in generale, dei liberi professionisti, che credevano di avere archiviato casi imbarazzanti, come quello che, nel 2016, ha consentito al Comune di Catanzaro di affidare, ad un libero professionista, l'incarico di un Piano Regolatore, a fronte del compenso simbolico di "un euro".

Tutto ciò, da un lato, viola i principi comunitari di "trasparenza, pubblicità e libera concorrenza" e, dall'altro, non garantisce la "qualità del progetto", inficiando peraltro i tanti risultati raggiunti dalle professioni tecniche nell'ambito di norme che, negli ultimi anni, hanno introdotto il principio dell'equo compenso e l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di calcolare, negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, l'importo dei corrispettivi da porre a base di gara, facendo riferimento al cosiddetto "decreto parametri" (vedi art. 24 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).



A questo si aggiunge la notevole confusione alimentata da continue modifiche al quadro normativo dei lavori pubblici, finalizzate peraltro a semplificare esclusivamente gli appalti, sottovalutando altre fasi dei lavori che, in realtà, incidono molto più pesantemente nel processo di esecuzione delle opere pubbliche.

Proprio in merito ai tempi di esecuzione, l'Agazia per la Coesione territoriale, nel rapporto 2021 sul recovery plan, ha evidenziato come, nella realizzazione delle opere pubbliche, la fase della progettazione sia quella che presenta più criticità. I dati suddetti denunciano infatti che la costruzione di un'opera pubblica, di dimensione strategica media, viene realizzata in circa 10 anni (9 anni e 10 mesi) e che, in media, il 38% del tempo di attuazione è richiesto per la progettazione, il 10% per la fase di aggiudicazione dei lavori e il 52% per l'esecuzione delle opere.



Alla luce dei dati suddetti, suscita stupore il fatto che il governo abbia varato, nel corso degli ultimi due anni, una serie di decreti legge (regolarmente convertiti in legge dal parlamento) che puntano a semplificare esclusivamente la fase degli affidamenti, che incide solo il 10% sui tempi di realizzazione dei lavori pubblici, trascurando fasi importanti come quelle della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, che incidono sui tempi per una percentuale complessiva pari al 90% (38+52).

In questo contesto di grande confusione, gli Ordini sottoscrittori del presente documento intendono offrire il loro contributo affinché il CNAPPC possa far sentire autorevolmente la voce degli architetti nel confronto con il governo, per garantire una riforma del codice dei contratti in grado di superare le criticità dell'attuale quadro normativo (parte prima) e contestualmente salvaguardare le tante conquiste - in tema di centralità del progetto, concorsi di progettazione, apertura del mercato, calcolo dei corrispettivi ed equo compenso - raggiunte dal nostro Consiglio Nazionale, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, durante la stesura del Decreto Legislativo n°50/2016 e ss.mm.ii (parte seconda).

Il documento comprende anche una breve parte terza, con la quale vengono individuati i più urgenti provvedimenti da varare a supporto del nuovo codice dei contratti.



PARTE PRIMA

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE CON IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Al fine di promuovere una riforma organica del codice dei contratti, puntando sui principi enunciati in premessa, si propongono i seguenti suggerimenti, volti a garantire:

- l'introduzione di una disciplina speciale per i servizi di architettura e ingegneria;
- il rilancio della centralità del progetto e la contestuale promozione del concorso di progettazione a due gradi;
- l'apertura del mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole ed ai professionisti di talento;
- la semplificazione organica dell'intero processo di esecuzione delle opere pubbliche.

Ovviamente, non essendo disponibile la bozza del nuovo testo del codice dei contratti, i suggerimenti che seguono fanno riferimento agli articoli del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., ferma restando la più ampia disponibilità degli Ordini che sottoscrivono il presente documento a formulare l'articolato degli emendamenti non appena sarà acquisito, dal CNAPPC, la bozza del testo del nuovo codice dei contratti.

1) DISCIPLINA SPECIALE PER I S.A.I.

La riforma del codice costituisce un'ottima occasione per colmare una grave lacuna dell'attuale quadro normativo di settore: la mancanza di una disciplina speciale per i servizi di architettura e ingegneria. Il codice dei contratti in vigore disciplina infatti servizi delicati, come quelli della progettazione, con le stesse regole prescritte per i servizi ordinari e addirittura per le forniture. Il tutto aggravato da una collocazione poco ordinata degli articoli, che sono dislocati in titoli e capi diversi, anche se trattano temi comuni.

Per fare un esempio, in materia di affidamenti, i servizi di architettura e ingegneria ed i concorsi di progettazione sono disciplinati (per citare solo le procedure più ricorrenti) dalla parte seconda del codice ed in particolare: dall'art. 36 comma 2 (Titolo I), dagli articoli 60,61,63 (Titolo III- Capo II) e dagli articoli 152-153-154-155-156-157 (Titolo VI Capo IV). Ciò finisce per alimentare una notevole confusione, sia per la dislocazione caotica di articoli che riguardano lo stesso tema, che per il fatto che gli stessi articoli (tranne quelli di cui al Titolo VI, Capo IV) disciplinano indistintamente i servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi ordinari, ivi comprese le forniture.

Nella consapevolezza che ciò costituisce un grande limite del quadro normativo vigente, si propone l'inserimento, nel nuovo codice dei contratti, di una disciplina speciale per i concorsi e per i servizi di architettura e ingegneria, che tratti la materia in modo organico.



2) CENTRALITA' DEL PROGETTO

a) Rilanciare il concorso di progettazione, puntando alla procedura a due gradi:

La centralità del progetto costituisce un elemento fondamentale delle politiche adottate dal Consiglio Nazionale negli ultimi anni. La riforma del codice dei contratti costituisce un'occasione importante per rilanciare il concorso di progettazione come una procedura ordinaria (non in subordine alla progettazione interna alle stazioni appaltanti, come stabilisce il testo dell'art.23 comma 2 del codice in vigore) e per perfezionare le regole introdotte dal Capo IV, richiamato nel paragrafo precedente, al fine di promuovere con più incisività il concorso di progettazione a due gradi, quale migliore strumento per garantire la qualità del progetto e per valorizzare la professionalità ed il talento dei concorrenti. La disciplina in vigore prevede il ricorso alle procedure del concorso di progettazione a due gradi solo nei casi prescritti dall'art. 154 comma 4 (in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità), mentre la procedura principale è individuata, sempre dall'art.154, nel concorso ad unico grado; procedura che, negli ultimi anni, ha dimostrato una serie di limiti, in quanto coinvolge un numero eccessivo di concorrenti nella redazione di elaborati molto impegnativi (vicini al livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica). Tutto ciò, da un lato, carica di un lavoro eccessivo i concorrenti e le commissioni giudicatrici e, dall'altro, non garantisce la qualità delle prestazioni professionali. Di contro, il concorso a due gradi, prevede una prima parte in cui i concorrenti sono chiamati a rappresentare solo l'idea progettuale ed una seconda parte in cui i concorrenti ammessi sono chiamati a sviluppare il progetto, a fronte della certezza di accedere al montepremi. Ciò determina le migliori condizioni per valorizzare il talento dei concorrenti e per acquisire una rosa di progetti di alta qualità, il migliore dei quali sarà successivamente sviluppato dal vincitore sino al livello esecutivo. Molto spesso sul concorso a due gradi pesa il pregiudizio sui tempi lunghi per giungere alla proclamazione del vincitore, dimenticando che, al contrario, con tale procedura, il committente, sulla base del miglior progetto selezionato tra quelli che hanno superato il primo grado, può raggiungere la progettazione esecutiva in tempi brevissimi. Infatti, attraverso i dispositivi innesscati dall'art. 152 comma 5, i successivi livelli della progettazione possono essere direttamente affidati al vincitore, attraverso una semplice procedura ai sensi dell'art.63 del codice in vigore, evitando così nuove gare formali per l'acquisizione del progetto definitivo ed esecutivo.

Ciò di fatto dimostra che le stazioni appaltanti che ricorrono a questa procedura, in grado di garantire la qualità del progetto, raggiungono contestualmente l'obiettivo di ridurre i tempi per mandare in appalto i lavori.

Infine, vista la confusione determinata, sul tema delle commissioni giudicatrici, dalla sovrapposizione di norme di rango primario (art.155 del codice in vigore) e secondario (pareri e bandi tipo ANAC), appare necessario un perfezionamento del testo attuale del codice, in



modo da chiarire in modo inequivocabile che le giurie dei concorsi devono essere nominate a monte della procedura concorsuale, per evitare che l'eventuale incompatibilità dei giurati con i concorrenti venga rilevato solo dopo che è stato espresso il giudizio dalla stessa giuria, rischiando di invalidare l'intera procedura; ciò in quanto i concorsi sono coperti dall'anonimato dei concorrenti, la cui identità è nota solo dopo la stesura della graduatoria dei progetti premiati.

Ciò premesso, si propone la modifica dei contenuti dei seguenti articoli:

- Art.23 del codice in vigore, al fine di stabilire, in modo chiaro, che *“Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono al concorso di progettazione”* (non subordinando tale scelta alla progettazione interna, come sancito dal testo attualmente in vigore).
A supporto del sopra riportato art.23 comma 2, il regolamento di cui al successivo paragrafo 4, lettera e) potrebbe riportare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fattispecie dei lavori per i quali le stazioni appaltanti devono prioritariamente ricorrere al concorso.
- Art.154 del codice in vigore, al fine di puntare al concorso di progettazione a due gradi, quale procedura principale, consentendo il concorso ad un grado solo in casi estremamente semplici. Si propone inoltre l'eliminazione dei concorsi di progettazione (art. 154 comma 5) e di idee (art. 156 comma 7) articolati in due fasi, in quanto si spingono sino alla progettazione definitiva, che in fase concorsuale è estremamente pesante, sovrapponendosi con i più efficaci concorsi di progettazione a due gradi ed alimentando quindi una serie di dubbi ed incertezze.
- Art.155 del codice in vigore, aggiungendo: *“Le commissioni giudicatrici di cui al presente articolo sono nominate in fase di pubblicazione del bando”*.

b) Ridimensionare la procedura dell'appalto integrato:

L'appalto integrato, quale procedura ordinaria, ha già dimostrato i propri limiti, alimentando una serie di contenziosi e soprattutto relegando il progetto ad un ruolo marginale nell'esecuzione delle opere pubbliche. Si ritiene che tale procedura debba essere ammessa solo nei casi in cui i lavori riguardano, in misura prevalente, processi tecnologici, che impongono un confronto tra il progettista e l'operatore economico esecutore, nella fase della progettazione esecutiva



In merito al tema, si propone:

il ripristino, con modifiche, dei contenuti dell'art. 59 del codice in vigore (il cui comma 1, quarto periodo è attualmente sospeso per effetto dell'art. 8 comma 5 della L.120/2020), in modo da sancire che: *l'appalto integrato è consentito esclusivamente nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo, quando l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.* .

E' altresì importante che il nuovo codice stabilisca chiaramente che, negli appalti integrati, i corrispettivi spettanti ai progettisti DEVONO (e non possono) essere riconosciuti e liquidati direttamente dalla stazione appaltante.

3) APERTURA DEL MERCATO

Al fine di aprire il mercato alle strutture professionali medio-piccole, proseguendo lungo il percorso già tracciato con il codice in vigore (vedi parte seconda), si propone la modifica dei contenuti dei seguenti articoli del codice in vigore:

- a) Art.83 comma 1 lettera b): requisiti economico-finanziari. L'articolo dovrebbe essere modificato in modo da individuare la copertura assicurativa, quale requisito primario per dimostrare la capacità economica e finanziaria degli operatori economici (con l'auspicio che tale articolo sia trattato in seno alla disciplina speciale per SAI);
- b) Art.83 comma 1 lettera c): requisiti di capacità tecniche e professionali - Considerato che taluni provvedimenti di rango secondario, come le linee guida n°1 dell'ANAC, legano la dimostrazione dei requisiti di "capacità tecniche e professionali" ad intervalli temporali limitati, al fine di aprire il mercato anche agli operatori economici che, seppure in grado di garantire prestazioni professionali di qualità, non hanno avuto la fortuna di lavorare nel corso degli ultimi anni, si propone un articolo (a corredo dei contenuti di cui all'art.83) che consenta ai concorrenti, in gare per l'affidamento di SAI, di dimostrare tali requisiti senza alcun limite temporale, purché venga dimostrata un'adeguata e recente attività di formazione ed aggiornamento professionale sul tema oggetto della gara.
- c) Art. 93 comma 10: Cauzione: l'articolo potrebbe essere perfezionato, estendendo il divieto di cauzione provvisoria, oggi valido solo per i servizi di progettazione, anche alla direzione lavori.



4) SEMPLIFICAZIONE

I continui interventi legislativi per semplificare esclusivamente le fasi di affidamento, come evidenziato in premessa, non sono assolutamente risolutivi, in quanto l'allungamento dei tempi è da attribuire anche e soprattutto alle fasi della programmazione, della progettazione, della verifica e validazione dei progetti, dell'esecuzione e del collaudo dei lavori.

Al fine di promuovere la semplificazione organica dell'intero processo di esecuzione dei lavori, si propongono le seguenti modifiche al testo del codice in vigore.

- a) **PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE:** modifiche all'art. 21 finalizzate a stabilire che, per la programmazione annuale di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie, sia sufficiente uno studio di fattibilità semplificato con una stima parametrica dei lavori, in sostituzione del ben più complesso progetto di fattibilità tecnica ed economica.
- b) **PROGETTAZIONE:** perfezionamento dell'art.23, al fine di stabilire, con chiarezza, che la progettazione definitiva può essere accorpata a quella esecutiva, con acquisizione dei pareri di rito sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, purché la progettazione esecutiva contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione ed i corrispettivi del progettista, che devono ricomprendere le aliquote previste dal "decreto parametri" per le prestazioni da eseguire, anche se afferenti al livello omesso.
- c) **VERIFICA PROGETTI E COLLAUDO LAVORI:** modifiche agli articoli 26 e 102, finalizzate a stabilire che, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria:
 - o la **verifica dei progetti** possa più semplicemente rientrare tra le competenze del RUP, che potrà avvalersi della collaborazione di una qualificata figura di "Supporto al RUP", riducendo i tempi per la validazione del progetto;
 - o il **collaudo tecnico-amministrativo** possa essere sostituito dal **certificato di regolare esecuzione**, redatto dallo stesso direttore dei lavori, in modo che le opere pubbliche possano essere collaudate e rese agibili immediatamente dopo la fine dei lavori.
- d) **ACCELERAZIONE PROCEDURE E RILANCIO ATTIVITA' LIBERI PROFESSIONISTI:** modifiche all'art.24 del testo del codice in vigore, finalizzate a stabilire che le stazioni appaltanti, almeno sino al 31 dicembre 2026, affidino i servizi di progettazione prioritariamente ad operatori economici esterni alla stazione appaltante, con l'obiettivo di rilanciare le attività dei liberi professionisti e di imprimere un'accelerazione alla progettazione dei lavori del PNRR, nella consapevolezza che gli operatori economici, rispetto alla pubblica amministrazione, sono molto più attrezzati per eseguire velocemente la progettazione, ricorrendo più agevolmente a nuove tecnologie digitali, come ad esempio quella del BIM.



e) REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Il nuovo codice dei contratti dovrebbe puntare su un unico regolamento di attuazione breve e chiaro che possa ricomprendere e sostituire in modo sintetico i numerosi decreti attuativi e le tante linee guida ANAC, che attualmente finiscono per sovrapporsi, alimentando confusione, dubbi ed incertezze, sia nella pubblica amministrazione, che negli operatori economici. Viste le precedenti esperienze sul tema, sarebbe indispensabile stabilire, nel nuovo codice, che tale regolamento dovrà essere redatto dal MIMS, sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, entro un termine perentorio.

5) CENNI SULL'APPALTO DEI LAVORI

Il presente documento non sviluppa i temi connessi all'appalto dei lavori; tuttavia si sottolinea brevemente l'opportunità che il nuovo codice dei contratti superi le criticità delle gare, per l'affidamento di lavori, con il criterio dell'offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), al fine di garantire massima trasparenza e di scongiurare che le "migliorie", proposte dagli Operatori Economici concorrenti, possano snaturare il progetto esecutivo posto a base di gara, creando notevoli difficoltà alla direzione dei lavori.

Documento condiviso dal Coordinamento in data 8/09/2022



PARTE SECONDA

ARTICOLI DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SS.MM.II. DA SALVAGUARDARE

Con l'obiettivo di scongiurare il rischio che la riforma del codice dei contratti, lanciata dalla "legge delega" 78/2022, possa vanificare una serie di conquiste importanti, raggiunte dal CNAPPC e dalla RPT durante la redazione del codice dei contratti attualmente in vigore (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), si invita il Consiglio Nazionale in carica a vigilare affinché vengano salvaguardati almeno gli articoli sotto riportati, che riguardano tematiche nevralgiche, come i concorsi di progettazione, la centralità del progetto, i corrispettivi dei liberi professionisti e l'apertura del mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole ed ai professionisti di talento.

1) CONCORSI E CENTRALITÀ DEL PROGETTO

- a) Il **Capo IV della Parte seconda-Titolo VI del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** (di seguito: "il codice in vigore") introduce una disciplina speciale per i concorsi di progettazione, con il quale vengono introdotti elementi fortemente innovativi, che promuovono la qualità dell'architettura, come quelli di cui al punto seguente.
- b) **L'art. 152 comma 5** del codice in vigore garantisce il libero accesso ai giovani e comunque ai professionisti in grado di produrre progetti di qualità, sebbene non siano in possesso di requisiti economico-finanziari. Il sopra richiamato comma 5 stabilisce, infatti, che i requisiti speciali possono essere dimostrati dal vincitore a valle della procedura concorsuale, nella fase di affidamento dei livelli successivi della progettazione.

La disciplina speciale sui concorsi di cui al Capo IV e soprattutto il prezioso dispositivo introdotto dall'art. 152 comma 5 del codice in vigore sono da salvaguardare in quanto rilanciano la procedura del concorso ed innescano una rivoluzione culturale che, promuovendo la ricerca del progetto di qualità (e non più dei requisiti speciali dei concorrenti), restituisce potere contrattuale ai giovani ed ai professionisti che, sebbene non siano in possesso di requisiti di cui all'art.83, hanno le capacità ed il talento per produrre prestazioni professionali di qualità.

2) DECRETO PARAMETRI - CERTEZZA PAGAMENTI

- a) **L'art. 24 comma 8 del codice** in vigore sancisce l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di calcolare l'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, facendo riferimento al cosiddetto "Decreto Parametri" (attualmente DM 17 giugno 2016), superando le criticità prodotte, negli ultimi anni, da norme come il cosiddetto Decreto Bersani e la legge 27/2012, che, abolendo ogni riferimento certo per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, hanno di fatto alimentato casi, come



quello di Catanzaro (progettazione di un PRG a fronte del compenso di un euro), che hanno a lungo mortificato la professionalità dei liberi professionisti, la qualità delle prestazioni professionali e i più elementari principi della trasparenza e della libera concorrenza.

b) L'art. 24 comma 8 bis del codice in vigore ha introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei corrispettivi, spettanti ai liberi professionisti, al finanziamento dell'opera, prescrivendo inoltre che, nella convenzione stipulata tra committente e professionista, vengano stabilite le modalità di pagamento dei corrispettivi ai professionisti incaricati, nel rispetto del c.d. Decreto Parametri.

Il comma 8 bis, ha inoltre ripristinato l'efficacia degli articoli 9 e 10 della vecchia tariffa (L.143/1949), conseguendo la riconquista dei seguenti diritti del professionista:

- Deposito, da parte del committente, delle somme che il professionista ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.
- Acconti, in corso d'opera sino al 90 per cento degli onorari spettanti, allo stesso professionista, per la parte di lavoro professionale già eseguita.
- Saldo dei corrispettivi dovuti entro 60 giorni dalla consegna della fattura; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.
- In caso di sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico, diritto all'onorario per il lavoro eseguito, con le maggiorazioni di cui all'art.18 della stessa L.143/1949.

c) L'art. 24 comma 8 ter del codice in vigore ha introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di "forme di sponsorizzazione o di rimborso", in luogo del corrispettivo spettante ai professionisti.

I soprarichiamati commi 8, 8 bis e 8 ter dell'art. 24 del codice in vigore sono dunque da salvaguardare in quanto superano le criticità prodotte, negli ultimi anni, da norme come il c.d. Decreto Bersani e la Legge 27/2012, consentendo ai liberi professionisti di recuperare "dignità" ed una serie di diritti precedentemente persi.

Sul tema dei corrispettivi si raccomanda infine, al Consiglio Nazionale in carica, di vigilare affinché, con la redazione del nuovo codice, non vengano introdotti dispositivi, già annunciati con la legge delega, finalizzati a reintrodurre, in modo surrettizio, l'opzione in capo alle stazioni appaltanti di affidare incarichi a titolo gratuito o comunque in violazione ai principi introdotti dal sopra richiamato art.24 (commi 8, 8 bis e 8 ter), che costituisce peraltro un'importante conquista raggiunta per la correttezza degli affidamenti, per la qualità delle prestazioni e per la dignità dei professionisti.



3) APERTURA DEL MERCATO DEI LL.PP.

- a) **L'art.83 comma 4 lettera c)** del codice in vigore riduce notevolmente il peso dei requisiti economico-finanziari per la partecipazione alle gare negli affidamenti di S.A.I. (esempio: il fatturato degli ultimi anni può essere sostituito da un'adeguata polizza di assicurazione). Tale dispositivo, che potrebbe essere ulteriormente perfezionato (vedi parte prima, paragrafo 3), contribuisce notevolmente ad abbattere quelle barriere che, negli ultimi anni, hanno chiuso il mercato ai giovani e comunque agli studi professionali medio-piccoli, che non hanno avuto la fortuna di cumulare un fatturato adeguato.
- b) **L'art.93 comma 10** del codice in vigore ha abolito la cauzione provvisoria a carico del professionista per la partecipazione a gare per l'affidamento della progettazione, eliminando così l'ennesimo balzello a carico dei professionisti che partecipano ad una gara di progettazione. Anche tale dispositivo, potrebbe comunque essere perfezionato, estendendo il suddetto "divieto di cauzione" anche negli affidamenti della direzione dei lavori, come suggerito nella parte prima, paragrafo C).
- c) **L'art.177** del codice in vigore riduce drasticamente gli affidamenti in house: i concessionari devono adesso affidare almeno l'80% dei lavori e dei servizi (compresi i S.A.I.) a soggetti terzi. Ciò di fatto, nel mercato delle grandi opere, apre maggiori spazi per i liberi professionisti.

Gli articoli sopra richiamati alimentano principi importanti per aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole e sono dunque da salvaguardare, perfezionandone preferibilmente il testo, come indicato nella parte prima - paragrafo 3.



PARTE TERZA

ULTERIORI PROVVEDIMENTI A SUPPORTO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

1) FONDO CONCORSI E FONDO DI ROTAZIONE

Anche se l'argomento affrontato in questo paragrafo può apparire fuori tema rispetto alla riforma del codice dei contratti, gli Ordini scriventi ritengono che tale riforma debba essere supportata da norme finanziarie che consentano alle amministrazioni di acquisire progetti per fruire nel migliore dei modi, non solo delle risorse straordinarie del PNRR, ma anche di quelle ordinarie, che fanno capo alla programmazione 2021/2027 dei fondi comunitari.

In merito all'argomento, si prende atto che l'art.12 del Decreto Legge 121/2021, convertito in legge 156/2021, ha istituito, in capo al Ministero Economia e Finanze, il "**Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale**", con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 per il 2021 e 145.363.657 per il 2022, al fine di rilanciare gli affidamenti di progettazione a liberi professionisti che operano nelle Città Metropolitane e nei Comuni del Sud con meno di trentamila abitanti (Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne. Tutto ciò costituisce, per i suddetti comuni, un'ottima occasione per acquisire progetti di qualità, attraverso i concorsi di progettazione, utili per accedere alle risorse riconducibili al ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**). In virtù della proroga introdotta dal DL 115/2022, tale fondo potrà essere utilizzato, dai Comuni Beneficiari, entro il prossimo 18 febbraio 2023, anche se la fascia dei Comuni che potranno fruire dello stesso fondo, acquisendo progetti attraverso i concorsi di progettazione, è stata ridotta a quelli con un numero di abitanti superiore a 20.000 ed inferiore a 30.000 abitanti.

Pur ritenendo tale fondo di importanza straordinaria, si rappresenta che lo stesso non verrà successivamente autoalimentato dai ribassi relativi all'affidamento dei lavori, assumendo dunque la dimensione di un fondo "una tantum", che si estinguerà all'utilizzo delle risorse stanziato con il sopra richiamato art. 12 del DL 121/2021.

Al fine di offrire, alle stazioni appaltanti, la possibilità di acquisire progetti, anche dopo la scadenza del prossimo 18 febbraio 2023, gli Ordini sottoscrittori del presente documento chiedono un intervento del CNAPPC, presso le istituzioni competenti, affinché venga costituito un fondo di rotazione strutturale, per finanziare concorsi di progettazione a due gradi sull'intero territorio nazionale, da inserire nella legge finanziaria del prossimo autunno, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro.

L'obiettivo è quello di alimentare il parco progetti delle stazioni appaltanti operanti sull'intero territorio nazionale, necessario per potere partecipare ai bandi finanziati con fondi



strutturali europei, stimolando contestualmente le stesse stazioni appaltanti a ricorrere alle procedure del concorso di progettazione a due gradi, che costituisce lo strumento migliore per garantire progetti di qualità e per valorizzare la professionalità dei concorrenti. Il fondo, a regime, si autoalimenterebbe con le somme recuperate dalle amministrazioni aggiudicatrici dal finanziamento dei lavori e dai ribassi di gara.

Visti gli insuccessi di precedenti fondi di rotazione, si ritiene di dover puntare ad un nuovo modello di fondo, gestito da una cabina di regia, da costituire presso un Ministero (ad esempio, il MIMS), preposta alla programmazione ed alla ripartizione delle risorse da anticipare alle stazioni appaltanti e ad indirizzare quest'ultime lungo assi di finanziamento certi.

La norma dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti di restituire le somme anticipate entro un termine congruo per recuperare i ribassi di gara nella fase di affidamento dei lavori.

2) AGGIORNAMENTO DECRETO PARAMETRI

Si propone infine l'aggiornamento del decreto di cui all'art. 24 comma 8 del codice in vigore (il cosiddetto decreto parametri), al fine di rivedere i corrispettivi che riguardano le prestazioni urbanistiche e di estendere le tabelle, allegate allo stesso decreto, a nuove prestazioni professionali attualmente non chiaramente definite (specifiche prestazioni nel settore ambientale, costi BIM, revisione dei prezzi, ecc.).

CONCLUSIONI

I contributi offerti dagli Ordini sottoscrittori del presente documento sono finalizzati a stimolare il Consiglio Nazionale degli Architetti affinché venga urgentemente avviato un confronto, con le istituzioni competenti, per garantire una riforma del codice dei contratti in grado di superare le criticità dell'attuale quadro normativo e contestualmente salvaguardare le tante conquiste - in tema di centralità del progetto, concorsi di progettazione, apertura del mercato, calcolo dei corrispettivi ed equo compenso - raggiunte dallo stesso Consiglio Nazionale, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, durante la stesura del Decreto Legislativo n°50/2016 e ss.mm.ii.

Si rappresenta infine la più ampia disponibilità degli Ordini che sottoscrivono il presente documento a concretizzare i suggerimenti riportati nel presente documento, formulando un dettagliato articolato degli emendamenti, non appena sarà acquisito, dal CNAPPC, la bozza del testo del nuovo codice dei contratti.





Coordinamento Interregionale Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori del SUD

MOZIONE N°_ PER LA CONFERENZA NAZIONALE OAPPC DI ITALIA DEL 20-21 OTTOBRE 2022 EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO DELLA CNO-APPC

TEMA

Le condizioni di instabilità e di scarsa incisività politica del CNAPPC nei rapporti con le istituzioni, in un momento così denso di complessità come quello che stiamo vivendo, destano forte preoccupazione nei Consigli degli Ordini e negli architetti italiani. A questo si aggiunga il disagio alimentato dalla candidatura del Presidente Miceli a Sindaco di Palermo, cui ha peraltro fatto seguito la candidatura del Consigliere Nazionale Giuntoli al Parlamento. Tali candidature, seppure legittime, oltre a rallentare le attività del Consiglio, hanno compromesso e compromettono di fatto la terzietà dei vertici nazionali della categoria, che riteniamo indispensabile per conseguire risultati importanti per gli architetti italiani, oltre a svilire lo spirito stesso della nostra Istituzione che pare ritrovarsi come mero trampolino di lancio verso “più alte” destinazioni, piuttosto che ambito vertice di una categoria di professionisti che meritano una rappresentanza stabile e sicura.

CRITICITA'

Nel corso dei primi 18 mesi di attività, il Consiglio Nazionale in carica non è riuscito a raggiungere alcun obiettivo su temi fondamentali come quelli del lavoro. Gli Ordini stanno registrando, oramai da mesi, una totale assenza di ruolo di guida e di supporto da parte del CNAPPC, rispetto a temi centrali per la nostra categoria professionale, come quelli dell'incombente riforma del codice dei contratti, della formazione professionale continua, delle politiche per gli incentivi fiscali per promuovere l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio esistente, ecc. Tutto ciò ha determinato una notevole reazione degli Ordini degli Architetti Italiani che, in occasione della CNO del 13 maggio, hanno approvato la mozione n°1 (delibera n.10 del registro delle deliberazioni della C.N.O. aggiornato al 13 maggio 2022) ad ampia maggioranza dei presenti (69 favorevoli su 74 votanti), che novella *“rilevate le grandi criticità del momento nel contesto nazionale in materia di attività professionale, la C.N.O.A.P.P.C. invita il C.N.A.P.P.C. a procedere all'immediata elezione di un nuovo Presidente”*. A fronte di tale mozione, così come accaduto per altre mozioni, non ha fatto seguito alcun atto del CNAPPC che, incurante delle sollecitazioni della CNO, ha continuato lungo il percorso improduttivo già tracciato durante i primi 18 mesi di attività; percorso che adesso è diventato addirittura impervio a causa di una prolungata instabilità e dell'intervenuto crollo del principio della terzietà politica dei vertici della categoria.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento della CNO-APPC, approvato in data 1/12/ 2017 ed emendato in data 22/07/2022, articoli 6 e 7;
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, art.8.

Coordinamento Interregionale OAPPC SUD - Ordini Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di: Agrigento, Avellino, BAT (Barletta, Andria, Trani), Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Taranto, Vibo Valentia



PROPOSTE RISOLUTIVE

Al fine di scongiurare il rischio che le attività della CNO siano continuamente mortificate da un Consiglio Nazionale sordo alle sollecitazioni dell'Assise nazionale degli Ordini APPC italiani, si propongono le modifiche, appresso evidenziate in rosso, degli articoli 6, comma 4 e 7, comma 2 del Regolamento della stessa CNO-APPC:

Art. 6

Modalità di espressione di voto

- 1) Ogni componente effettivo di cui al primo comma dell'art. 4 ha diritto di esprimere un voto. Le espressioni di voto avvengono in forma palese: su indicazione dell'Ufficio di Presidenza per chiamata nominale o tramite esposizione e conteggio di contrassegni ovvero nella diversa forma scelta dalla Conferenza.
- 2) All'inizio di ogni seduta il personale del CNAPPC procede all'accreditamento dei componenti effettivi e comunica all'Ufficio di Presidenza i dati relativi alle presenze.
- 3) Si può procedere a votazione qualora siano accreditati almeno il 50% più uno del totale dei componenti effettivi.
- 4) Si considerano approvati gli atti che ottengono il voto favorevole della maggioranza (50% più uno) degli aventi diritto al voto presenti in aula, **con eccezione delle mozioni di cui al successivo art. 7 comma 2, lettera d), che si intendono approvate con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto presenti in aula.**
- 5) I resoconti delle sedute, di cui all'ultimo comma dell'art. 4, riporteranno l'esito di ciascuna votazione e, in caso di chiamata nominale, il voto nominalmente espresso da ciascun votante

Art. 7

Attività della Conferenza

- 1) Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.
- 2) I componenti effettivi della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:
 - a) emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
 - b) mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;
 - c) mozioni correlate all'oggetto in trattazione, volte ad indirizzare l'azione del Consiglio Nazionale;
 - d) **mozioni tese alla valutazione dell'operato ed alla regolarità di funzionamento del Consiglio Nazionale, propedeutiche, ove ne ricorra il caso, alla segnalazione al competente Ministero della Giustizia per l'attivazione delle procedure di cui all'art.8 del Decreto Legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;**
 - e) risoluzioni come espressione di volontà della Conferenza su argomenti proposti dagli Ordini Territoriali.

Addì, 12/09/2022





MOZIONE 1 – OAPPCSUD

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese riunito in propria seduta il 14.09.2022 preso atto ed esaminata la Mozione 1 avanzata dal Coordinamento Interregionale OAPPC del Sud, dopo ampia e approfondita discussione, **aderisce** alla stessa facendo proprie le sollecitazioni al CNAPPC circa le azioni da attuare, con massima urgenza, rispetto alla riforma del Codice dei Contratti.

Nell'adesione alla Mozione di cui sopra segnala specificatamente che obiettivi da raggiungere con il nuovo Codice dei Contratti debbono risultare:

- a) Introduzione di una disciplina speciale per i servizi di architettura e ingegneria
- b) Rilancio della centralità del progetto e promozione dei concorsi a due fasi
- c) Apertura del mercato a strutture professionali medio piccole e ai giovani
- d) Semplificazione organica del processo di esecuzione delle oo.pp.

L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese ritiene altresì che la mancata accettazione, da parte del Governo, di qualunque tipo di suggerimento e/o istanza lascia intendere una "debolezza" ed una poca efficacia delle modalità con cui le sollecitazioni sono ad oggi avanzate.

Ritiene da ultimo **inaccettabile** che il documento finale della RTP testualmente reciti: *accoglie con soddisfazione il progetto di riforma.*

Da ultimo esprime un disappunto rispetto al fatto che occorrono sollecitazioni di questo tipo al CNAPPC, segno evidente di scarsa incisività e di una improduttività evidente.

Consiglio dell'OAPPC Varese

Spett.le
CNAPPC
Via Santa Maria dell'Anima 10
Roma
c.a. Presidente
arch. Francesco Miceli
e p.c. Ufficio di Presidenza
arch. Marina Giorgi

Varese, 16/09/2022
Prot. 1299

Oggetto: Legge Delega Appalti

Buongiorno,

In esito alla DCR di ieri desidero inviarvi integrazione alle due mozioni approvate nel nostro consiglio del 14/09 e inviate ieri mattina per la DCR. Mozioni rispetto alle quali ringrazio l'ufficio di Presidenza per averle accolte e avermi permesso di presentarle.

Ho qui allegato le due mozioni e quella con l'integrazione odierna, proposte che sono a supporto della Mozione di OACPP SUD, che abbiamo valutato con i nostri esperti. Anche se in ritardo per la DCR, essendo punti importanti per la nostra professione, vi chiedo cortesemente di poterli integrare nella nostra mozione di ieri o poterli valutare.

Le proposte aggiuntive sono le seguenti che abbiamo inserito anche nella nuova mozione integrata a firma mia e di Raffaele Nurra, consigliere OAV:

1. Verifica progettuale: fino ad una certa soglia, che potrebbe essere quella che consente il rilascio del certificato di regolare esecuzione invece del collaudo (1 milione di euro), la verifica deve essere fatta dal progettista, così che il RUP poi proceda con la validazione; è inutile appesantire infatti il procedimento di verifica, attribuito al RUP, un soggetto che non conosce il progetto e che interviene quindi 'a caso';
2. Progettazione in BIM: deve essere obbligatoria dal 30.06.2023 per tutti gli appalti di importo superiore a 1 milione di euro, con progettazione affidata all'esterno delle Stazioni Appaltanti (SA), che devono controllare e gestire il procedimento, e non devono progettare, perché non è un'attività degli uffici tecnici delle SA, specie i Comuni;
3. Prezzo: per tutti gli affidamenti, qualora il soggetto primo in graduatoria abbia fatto un'offerta economica (anche nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'OEPV) che si discosta dai minimi tariffari, la SA deve chiedere spiegazioni e chiarimenti, con riferimento a quanto stabilisce l'art. 97, comma 4, del codice; in caso di offerta non sostenibile economicamente, il soggetto è escluso dalla gara e la SA deve segnalarlo all'Ordine professionale di appartenenza.

Tutto ciò premesso oltre a richiedere con urgenza di riattivare i gruppi di lavori dei lavori pubblici a livello del CNA in modo da poter dare il nostro contributo a chi può portare avanti le iniziative importanti e indispensabili per il futuro della nostra professione.

Cordialmente
Elena Brusa Pasqué
Raffaele Nurra



MOZIONE ORDINE VARESE SUI TEMI URGENTI - DCR del 15.09.2022

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese riunito in propria seduta il 14.09.2022 preso atto della situazione di stallo del CNA e dopo ampia e approfondita discussione prende atto anche delle modifiche del regolamento richieste da altri gruppi ordinistici del Sud e propone nel regolamento l'**incompatibilità dell'esercizio** della carica di consigliere CNA con la partecipazione a qualsivoglia campagna politica.

In particolare, ritiene che debba sempre essere garantita la **terzietà dei vertici nazionali** di categoria spesso indebolita da fattori e ambizioni politiche personali proprio attraverso l'introduzione di incompatibilità fra ruoli.

E' a tutti evidente il non raggiungimento di alcun obiettivo sui temi fondamentali da parte del Consiglio Nazionale in carica frutto di una pressoché totale assenza del ruolo di guida.

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese auspica pertanto, al fine di scongiurare il rischio che le attività della CNO siano continuamente mortificate da un Consiglio Nazionale sordo alle sollecitazioni dell'Assise Nazionale degli Ordini APPC italiani, che si addivenga all'elaborazione di proposte risolutive circa il funzionamento della CNO anche attraverso questa e altre modifiche al Regolamento della CNO già proposte.

Consiglio dell'OAPPC Varese

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 1
Aggiornamento professionale continuo

A seguito i primi due trienni formativi è stato possibile conoscere le ricadute dell'applicazione delle Linee Guida redatte dal CNAPPC approvate e modificate al 1° Gennaio 2020.

Grande assente nelle modalità di erogazione dei crediti formativi è l'attività professionale che non riceve in alcun modo il riconoscimento delle necessarie attività tecniche di studio e analisi della normativa e delle attività legate al cantiere.

Si ritiene necessario inserire all'interno delle Linee Guida la riconoscibilità delle prestazioni tecniche che permettono l'aggiornamento formativo attraverso la professione e la partecipazione ad attività diverse come gruppi di lavoro, commissioni, premi e menzioni, lettura di pubblicazioni, deposito di brevetti, ecc..

NB Nella Tabella sono stati riportati, in maniera comparativa, i testi delle proposte degli Ordini che, ad oggi, hanno inoltrato le loro proposte. Da un esame sintetico di detta tabella si rileva quanto segue:

- Ogni Ordine ha tenuto conto della propria esperienza e delle proprie modalità di organizzazione e gestione, di conseguenza le posizioni sono variegate, comunque tutte con notevoli spunti di interesse, tali da richiedere un approfondimento, possibilmente con **incontri, anche on line**, nel corso dei quali sia possibile entrare nel merito delle "ratio" delle singole proposte avanzate e confrontarsi sui vari punti, soprattutto su quelli in cui non si è verificata convergenza, in maniera da pervenire a un testo il più possibile condiviso.
- Alla proposta iniziale dell'Ordine di Roma hanno risposto al momento n. 5 Ordini Provinciali, sarebbe però auspicabile il coinvolgimento del maggior numero di Ordini possibile, a cominciare dalla partecipazione agli incontri on line succitati.

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO - Testo vigente dal 1 gennaio 2020

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</p> <p>L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:</p> <p>a. la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;</p> <p>b. la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni,</p>	<p>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</p> <p>L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:</p> <p>a. la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;</p> <p>b. la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni,</p>	<p>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</p> <p>L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:</p> <p>a. la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;</p> <p>b. la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni,</p>	<p>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</p> <p>L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:</p> <p>a. la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;</p> <p>b. la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni,</p>	<p>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</p> <p>L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:</p> <p>a. la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;</p> <p>b. la partecipazione a master universitari equivalenti di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni,</p>	<p>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</p> <p>L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:</p> <p>a. la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;</p> <p>b. la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni,</p>	<p>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</p> <p>L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:</p> <p>a. la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;</p> <p>b. la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni,</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato);</p> <p>c. altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali.</p> <p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>	<p>giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato);</p> <p>c. altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali (punto c da chiarire e definire); L'aggiornamento professionale si realizza anche mediante le seguenti attività, a cui viene riconosciuto un valore formativo, maggiormente specificate al successivo punto 5.4:</p> <p>a. partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni di studio;</p> <p>b. partecipazione a mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale;</p> <p>d. viaggi di studio e visite tecniche a siti di interesse;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina;</p> <p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi;</p> <p>g. attività professionali documentabili;</p> <p>h. lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali;</p> <p>i. brevetti nell'ambito dell'architettura;</p>	<p>giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato);</p> <p>c. altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali come meglio specificate al punto 5.4. (punto c da chiarire e definire); L'aggiornamento professionale si realizza anche mediante le seguenti attività, a cui viene riconosciuto un valore formativo, maggiormente specificate al successivo punto 5.4:</p> <p>a. partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni di studio;</p> <p>b. partecipazione a mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale;</p> <p>d. viaggi di studio e visite tecniche a siti di interesse;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina;</p> <p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi;</p> <p>g. attività professionali documentabili;</p> <p>h. lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali;</p> <p>i. brevetti nell'ambito dell'architettura;</p>	<p>giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato);</p> <p>c. altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali (punto c da chiarire e definire); L'aggiornamento professionale si realizza anche mediante le seguenti attività, a cui viene riconosciuto un valore formativo, maggiormente specificate al successivo punto 5.4:</p> <p>a. partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni di studio;</p> <p>b. partecipazione a mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale;</p> <p>d. viaggi di studio e visite tecniche a siti di interesse;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina;</p> <p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi;</p> <p>g. attività professionali documentabili;</p> <p>h. lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali;</p> <p>i. brevetti nell'ambito dell'architettura;</p>	<p>giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato);</p> <p>c. altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali (punto c da chiarire e definire); L'aggiornamento professionale si realizza anche mediante le seguenti attività, a cui viene riconosciuto un valore formativo, maggiormente specificate al successivo punto 5.4:</p> <p>a. partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni di studio;</p> <p>b. partecipazione a mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale;</p> <p>d. viaggi di studio e visite tecniche a siti di interesse;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina;</p> <p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi;</p> <p>g. attività professionali documentabili;</p> <p>h. lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali;</p> <p>i. brevetti nell'ambito dell'architettura;</p>	<p>giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato);</p> <p>c. altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali (punto c da chiarire e definire); L'aggiornamento professionale si realizza anche mediante le seguenti attività, a cui viene riconosciuto un valore formativo, maggiormente specificate al successivo punto 5.4:</p> <p>a. partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni di studio;</p> <p>b. partecipazione a mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale;</p> <p>d. viaggi di studio e visite tecniche a siti di interesse;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina;</p> <p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi;</p> <p>g. attività professionali documentabili;</p> <p>h. lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali;</p> <p>i. brevetti nell'ambito dell'architettura;</p>	<p>giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato);</p> <p>c. altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali fino ad un numero massimo pari al 50% dei CFP obbligatori (punto c eventualmente da chiarire e definire)</p> <p>L'aggiornamento professionale si realizza anche mediante le seguenti attività, a cui viene riconosciuto un valore formativo, maggiormente specificate al successivo punto 5.4:</p> <p>a. partecipazione attiva a gruppi di lavoro e commissioni di studio;</p> <p>b. visita a mostre, fiere ed altri eventi assimilabili nell'ambito dell'architettura;</p> <p>c. pubblicazione di libri o capitoli di libri e monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale a propria firma o per la curatela di questi);</p> <p>d. viaggi di studio e visite tecniche a siti di interesse.</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina;</p> <p>f. premi o menzioni per partecipazione a concorsi;</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
	<p>j. stage, tirocini, esperienze professionali espletate dagli Ordini</p> <p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>	<p>j. stage, tirocini, esperienze professionali espletate dagli Ordini</p> <p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>	<p>j. stage, tirocini, esperienze professionali espletate dagli Ordini</p> <p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>	<p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina; f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi; g. attività professionali documentabili; h. lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali; i. brevetti nell'ambito dell'architettura design; stage, tirocini, esperienze professionali espletate dagli Ordini a cosa si riferisce?</p> <p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>	<p>h. lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali; Forse meglio sostituire "lettura" con "acquisto" Vd. Art. 5.4 lettera h</p> <p>i. brevetti nell'ambito dell'architettura; j. stage, tirocini, esperienze professionali espletate dagli Ordini</p> <p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>	<p>g. attività professionali documentabili; h. lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali; g. brevetti nell'ambito dell'architettura; h. tutor tirocini abilitanti; i. membro di CQAP, commissioni di concorsi e similari; j. svolgimento di incarichi di rappresentanza e/o responsabilità per conto dell'Ordine (delegato Inarcassa, responsabile Trasparenza, Privacy, ecc.) k. attività di promozione documentata per conto dell'Ordine o che esula dall'attività ordinaria delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro (pubblicazioni, impegno reiterato nell'organizzare iniziative, ecc.)</p> <p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>

Proposta di modifica

prima Bozza Ordine Architetti PPC di Roma e Provincia

Antonio Marco Alcaro – Tesoriere OAR

Roberta Bocca – Consigliere e Delegato Formazione OAR

Alessandro Panci – Presidente OAR

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 3**Aggiornamento professionale continuo**

A seguito i primi due trienni formativi è stato possibile conoscere le ricadute dell'applicazione delle Linee Guida redatte dal CNAPPC approvate e modificate al 1° Gennaio 2020.

Grande assente nelle modalità di erogazione dei crediti formativi è l'attività professionale che non riceve in alcun modo il riconoscimento delle necessarie attività tecniche di studio e analisi della normativa e delle attività legate al cantiere.

Si ritiene necessario inserire all'interno delle Linee Guida la riconoscibilità delle prestazioni tecniche che permettono l'aggiornamento formativo attraverso la professione e la partecipazione ad attività diverse come gruppi di lavoro, commissioni, premi e menzioni, lettura di pubblicazioni, deposito di brevetti, ecc..

NB Nella Tabella sono stati riportati, in maniera comparativa, i testi delle proposte degli Ordini che, ad oggi, hanno inoltrato le loro proposte. Da un esame sintetico di detta tabella si rileva quanto segue:

- Ogni Ordine ha tenuto conto della propria esperienza e delle proprie modalità di organizzazione e gestione, di conseguenza le posizioni sono variegate, comunque tutte con notevoli spunti di interesse, tali da richiedere un approfondimento, possibilmente con **incontri, anche on line**, nel corso dei quali sia possibile entrare nel merito delle "ratio" delle singole proposte avanzate e confrontarsi sui vari punti, soprattutto su quelli in cui non si è verificata convergenza, in maniera da pervenire a un testo il più possibile condiviso.
- Alla proposta iniziale dell'Ordine di Roma hanno risposto al momento n. 5 Ordini Provinciali, sarebbe però auspicabile il coinvolgimento del maggior numero di Ordini possibile, a cominciare dalla partecipazione agli incontri on line succitati.

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO -Testo vigente dal 1 gennaio 2020

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. architettura; 2. gestione della professione; 3. deontologia e discipline ordinistiche; 4. paesaggio; 5. conservazione; 6. pianificazione. <p>Per ogni attività formativa vengono, inoltre, indicate due ulteriori classificazioni che ne specificano i contenuti attraverso l'individuazione del servizio e della funzione dell'opera, secondo gli elenchi individuati sulla piattaforma nazionale che potranno essere periodicamente aggiornati</p>	<p>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. architettura; 2. gestione della professione; 3. deontologia e discipline ordinistiche; 4. paesaggio; 5. conservazione; 6. pianificazione. <p>A) Architettura- che comprende i seguenti sub-percorsi: a1) Professione a2) Tecnologia e strutture a3) Sicurezza e accessibilità a4) Sostenibilità a5) Valutazione e Certificazione a6) Storia e critica a7) BIM a8) Design e strumenti di rappresentazione multimediali a9) Innovazione e brevetti a10) OAR istituzionale NB. OAR è un refuso B) Pianificazione</p>	<p>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. architettura; 2. gestione della professione; 3. deontologia e discipline ordinistiche; 4. paesaggio; 5. conservazione; 6. pianificazione. <p>A) Architettura- che comprende i seguenti sub-percorsi: a1) Professione a2) Tecnologia e strutture a3) Sicurezza e accessibilità a4) Sostenibilità a5) Valutazione e Certificazione a6) Storia e critica a7) BIM a8) Design e strumenti di rappresentazione multimediali a9) Innovazione e brevetti a10) OAR istituzionale B) Pianificazione C) Paesaggio D) Restauro e Conservazione</p>	<p>NESSUNA PROPOSTA DI MODIFICA</p>	<p>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. architettura; 2. gestione della professione; 3. deontologia e discipline ordinistiche; 4. paesaggio; 5. conservazione; 6. pianificazione. <p>A) Architettura- che comprende i seguenti sub-percorsi: a1) Professione a2) Tecnologia e strutture a3) Sicurezza e accessibilità a4) Sostenibilità a5) Valutazione e Certificazione a6) Storia e critica a7) BIM a8) Design e strumenti di rappresentazione multimediali a9) Innovazione e brevetti a10) OAR istituzionale COSA SI INTENDE??</p>	<p>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. architettura; 2. gestione della professione; 3. deontologia e discipline ordinistiche; 4. paesaggio; 5. conservazione; 6. pianificazione. <p>A) Architettura- che comprende i seguenti sub-percorsi: a1) Professione a2) Tecnologia e strutture a3) Sicurezza e accessibilità a4) Sostenibilità a5) Valutazione e Certificazione a6) Storia e critica</p> <p>Dettagliando troppo forse si rischia di tenere fuori alcune attività. Si potrebbe inserire "a titolo esemplificativo e non esaustivo"</p>	<p>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. architettura; 2. gestione della professione; 3. deontologia e discipline ordinistiche; 4. paesaggio; 5. conservazione; 6. pianificazione. <p>A) Architettura- che comprende i seguenti sub-percorsi: a1) Professione a2) Tecnologia e strutture a3) Sicurezza e accessibilità a4) Sostenibilità a5) Valutazione e Certificazione a6) Storia e critica a7) BIM a8) Design e strumenti di rappresentazione multimediali a9) Innovazione e brevetti a10) OAR istituzionale B) Pianificazione</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
	<p>C) Paesaggio D Restauro e Conservazione E) Deontologia e discipline ordinistiche</p> <p>Per ogni attività formativa vengono, inoltre, indicate due ulteriori classificazioni che ne specificano i contenuti attraverso l'individuazione del servizio e della funzione dell'opera, secondo gli elenchi individuati sulla piattaforma nazionale che potranno essere periodicamente aggiornati.</p>	<p>E) Deontologia e discipline ordinistiche</p> <p>Per ogni attività formativa vengono, inoltre, indicate due ulteriori classificazioni che ne specificano i contenuti attraverso l'individuazione del servizio e della funzione dell'opera, secondo gli elenchi individuati sulla piattaforma nazionale che potranno essere periodicamente aggiornati.</p>		<p>a11) strumenti di rappresentazione multimediali</p> <p>B) Pianificazione C Paesaggio D) Restauro e Conservazione E) Deontologia e discipline ordinistiche</p> <p>Per ogni attività formativa vengono, inoltre, indicate due ulteriori classificazioni che ne specificano i contenuti attraverso l'individuazione del servizio e della funzione dell'opera, secondo gli elenchi individuati sulla piattaforma nazionale che potranno essere periodicamente aggiornati.</p>	<p>a7) BIM a8) Design e strumenti di rappresentazione multimediali a9) Innovazione e brevetti a10) OAR istituzionale</p> <p>Roma ??? Istituzionale???</p> <p>B) Pianificazione C) Paesaggio D Restauro e Conservazione E) Deontologia e discipline ordinistiche</p> <p>Per ogni attività formativa vengono, inoltre, indicate due ulteriori classificazioni che ne specificano i contenuti attraverso l'individuazione del servizio e della funzione dell'opera, secondo gli elenchi individuati sulla piattaforma nazionale che potranno essere periodicamente aggiornati.</p>	<p>C) Paesaggio, Ambiente e Sostenibilità</p> <p>D) Restauro e Conservazione E) Deontologia e discipline ordinistiche</p> <p>Per ogni attività formativa vengono, inoltre, indicate due ulteriori classificazioni che ne specificano i contenuti attraverso l'individuazione del servizio e della funzione dell'opera, secondo gli elenchi individuati sulla piattaforma nazionale che potranno essere periodicamente aggiornati</p>

Proposta di modifica

prima Bozza Ordine Architetti PPC di Roma e Provincia

Antonio Marco Alcaro – Tesoriere OAR

Roberta Bocca – Consigliere e Delegato Formazione OAR

Alessandro Panci – Presidente OAR

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 4**Aggiornamento professionale continuo**

A seguito i primi due trienni formativi è stato possibile conoscere le ricadute dell'applicazione delle Linee Guida redatte dal CNAPPC approvate e modificate al 1° Gennaio 2020.

Grande assente nelle modalità di erogazione dei crediti formativi è l'attività professionale che non riceve in alcun modo il riconoscimento delle necessarie attività tecniche di studio e analisi della normativa e delle attività legate al cantiere.

Si ritiene necessario inserire all'interno delle Linee Guida la riconoscibilità delle prestazioni tecniche che permettono l'aggiornamento formativo attraverso la professione e la partecipazione ad attività diverse come gruppi di lavoro, commissioni, premi e menzioni, lettura di pubblicazioni, deposito di brevetti, ecc..

NB Nella Tabella sono stati riportati, in maniera comparativa, i testi delle proposte degli Ordini che, ad oggi, hanno inoltrato le loro proposte. Da un esame sintetico di detta tabella si rileva quanto segue:

- Ogni Ordine ha tenuto conto della propria esperienza e delle proprie modalità di organizzazione e gestione, di conseguenza le posizioni sono variegate, comunque tutte con notevoli spunti di interesse, tali da richiedere un approfondimento, possibilmente con **incontri, anche on line**, nel corso dei quali sia possibile entrare nel merito delle "ratio" delle singole proposte avanzate e confrontarsi sui vari punti, soprattutto su quelli in cui non si è verificata convergenza, in maniera da pervenire a un testo il più possibile condiviso.
- Alla proposta iniziale dell'Ordine di Roma hanno risposto al momento n. 5 Ordini Provinciali, sarebbe però auspicabile il coinvolgimento del maggior numero di Ordini possibile, a cominciare dalla partecipazione agli incontri on line succitati.

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO - Testo vigente dal 1 gennaio 2020

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (CFP), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative. Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero</p>	<p>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (CFP), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative. Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 4 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte</p>	<p>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (CFP), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative. Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 4 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte</p>	<p>NESSUNA PROPOSTA DI MODIFICA</p>	<p>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (CFP), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative. Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 4 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte</p>	<p>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (CFP), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative. Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 4 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri. Anziché diminuire il numero del CFP deontologici si potrebbe</p>	<p>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (CFP), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative. Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 6 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.</p> <p>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p> <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo</p>	<p>dell'iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.</p> <p>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</p> <p>L'unico strumento di gestione della complessiva situazione formativa è la piattaforma predisposta dal CNAPPC.</p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p> <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo</p>	<p>dell'iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.</p> <p>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</p> <p>L'unico strumento di gestione della complessiva situazione formativa è la piattaforma predisposta dal CNAPPC.</p> <p>????</p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p> <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi</p>		<p>dell'iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.</p> <p>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</p> <p>L'unico strumento di gestione della complessiva situazione formativa è la piattaforma predisposta dal CNAPPC.</p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p> <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo</p>	<p>riconoscere un valore formativo deontologico per la partecipazione alle Assemblee convocate dagli Ordini Territoriali (1CFP/ora), all'elezione, del Consiglio (1CFP). Vedi art. 12 del Codice Deontologico "(Doveri nel confronti dell'Ordine professionale): il Professionista ha l'obbligo di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità.</p> <p>Ogni iscritto ha l'obbligo di osservare scrupolosamente tutti i Provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell'Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire Nel modo più efficace l'esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate."</p> <p>Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.</p> <p>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</p> <p>Sono entrambe raccomandazioni; potrebbero anche rimanere.</p>	<p>annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 2 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.</p> <p>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</p> <p>L'unico strumento di gestione della complessiva situazione formativa è la piattaforma predisposta dal CNAPPC.</p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p> <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>Per coloro che si reinscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di iscrizione e i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reinscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si re- iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i CFP dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la iscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i CFP del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.</p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>	<p>intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> <p>Per coloro che si reinscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di iscrizione e i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reinscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si re- iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i CFP dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la iscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i CFP del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.</p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>	<p>maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> <p>Per coloro che si reinscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di iscrizione e i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reinscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si re- iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i CFP dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la iscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i CFP del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.</p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>		<p>intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> <p>Per coloro che si reinscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di iscrizione e i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reinscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si re- iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i CFP dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la iscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i CFP del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.</p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>	<p>L'unico strumento di gestione della complessiva situazione formativa è la piattaforma predisposta dal CNAPPC.</p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p> <p>Eliminando la frase si intende che non si possono riportare al triennio successivo i crediti eccedenti in deontologia o che si possono riportare non come crediti generici ma come crediti in deontologia?</p> <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> <p>Per coloro che si reinscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione,</p>	<p>iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> <p>Per coloro che si reinscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di iscrizione e i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reinscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 CFP di cui 2 in materie ordinistiche; per chi si re- iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i CFP dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la iscrizione sia effettuata decorsi cinque 3 anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i CFP del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.</p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
					<p>l'obbligo formativo decorre dall'anno di iscrizione e i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si iscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 CFP di cui 4 in materie ordinarie; per chi si iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i CFP dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la iscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i CFP del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.</p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>	

Proposta di modifica

prima Bozza Ordine Architetti PPC di Roma e Provincia

Antonio Marco Alcaro – Tesoriere OAR

Roberta Bocca – Consigliere e Delegato Formazione OAR

Alessandro Panci – Presidente OAR

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 5**Aggiornamento professionale continuo**

A seguito i primi due trienni formativi è stato possibile conoscere le ricadute dell'applicazione delle Linee Guida redatte dal CNAPPC approvate e modificate al 1° Gennaio 2020.

Grande assente nelle modalità di erogazione dei crediti formativi è l'attività professionale che non riceve in alcun modo il riconoscimento delle necessarie attività tecniche di studio e analisi della normativa e delle attività legate al cantiere.

Si ritiene necessario inserire all'interno delle Linee Guida la riconoscibilità delle prestazioni tecniche che permettono l'aggiornamento formativo attraverso la professione e la partecipazione ad attività diverse come gruppi di lavoro, commissioni, premi e menzioni, lettura di pubblicazioni, deposito di brevetti, ecc..

NB Nella Tabella sono stati riportati, in maniera comparativa, i testi delle proposte degli Ordini che, ad oggi, hanno inoltrato le loro proposte. Da un esame sintetico di detta tabella si rileva quanto segue:

- Ogni Ordine ha tenuto conto della propria esperienza e delle proprie modalità di organizzazione e gestione, di conseguenza le posizioni sono variegate, comunque tutte con notevoli spunti di interesse, tali da richiedere un approfondimento, possibilmente con **incontri, anche on line**, nel corso dei quali sia possibile entrare nel merito delle "ratio" delle singole proposte avanzate e confrontarsi sui vari punti, soprattutto su quelli in cui non si è verificata convergenza, in maniera da pervenire a un testo il più possibile condiviso.
- Alla proposta iniziale dell'Ordine di Roma hanno risposto al momento n. 5 Ordini Provinciali, sarebbe però auspicabile il coinvolgimento del maggior numero di Ordini possibile, a cominciare dalla partecipazione agli incontri on line succitati.

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO - Testo vigente dal 1 gennaio 2020

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)	5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)	5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)	5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)	5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)	5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)	5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)
5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n) Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n° 20 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che: <ul style="list-style-type: none"> • la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista; • nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata. 	5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n) Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore pari a 20 ore, di n° 20 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Al di sopra delle 20 ore di corso, fino a 60 ore, viene attribuito 0,5 CFP per ogni ora di corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che: <ul style="list-style-type: none"> • la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista; • nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata. 	5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n) Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore pari a 20 ore, di n° 20 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Al di sopra delle 20 ore di corso, fino a 60 ore, viene attribuito 0,5 CFP per ogni ora di corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che: <ul style="list-style-type: none"> • la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista; • nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata. 	5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n) Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore pari a 20 ore, di n° 20 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Al di sopra delle 20 ore di corso, fino a 60 ore, viene attribuito 0,5 CFP per ogni ora di corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che: <ul style="list-style-type: none"> • la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista; • nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata. 	5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n) Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore pari a 20 ore, di n° 20 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Al di sopra delle 20 ore di corso, fino a 60 ore, viene attribuito 0,5 CFP per ogni ora di corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che: <ul style="list-style-type: none"> • la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista; • nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata. 	5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n) Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore pari a 20 ore, di n° 20 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Al di sopra delle 20 ore di corso, fino a 60 ore, viene attribuito 0,5 CFP per ogni ora di corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che: <ul style="list-style-type: none"> • la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista; • nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata. 	5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n) Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore o pari a 20 ore, di n° 20 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Al di sopra delle 20 ore di corso, fino a 60 ore, viene attribuito 0,5 1 CFP per ogni ora due ore di corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che: <ul style="list-style-type: none"> • la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
					Saranno attribuiti 2 CFP a corso nel caso venga garantita la parità di genere dei relatori	<ul style="list-style-type: none"> nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.
<p>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità a distanza sincrona Per il riconoscimento dei CFP devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a. la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili); b. la durata dell'evento; c. le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3; d. le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori; e. la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali; f. il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p>	<p>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità a distanza sincrona Per il riconoscimento dei CFP devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a. la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili); b. la durata dell'evento; c. le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3; d. le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori; ai fini del riconoscimento dei CFP, ogni intervento formativo dovrebbe avere una durata minima di 20 minuti, deve essere prevista un'introduzione calibrata secondo i casi, incentivando l'interazione con i partecipanti e deve essere prevista la formulazione di quesiti da parte dei partecipanti nella parte conclusiva dell'evento valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p> <p>e. la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di</p>	<p>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità a distanza sincrona Per il riconoscimento dei CFP devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a. la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili); b. la durata dell'evento; c. le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3; d. le modalità di trattazione degli argomenti, ai fini del riconoscimento dei CFP, ogni intervento formativo dovrebbe avere una durata minima di 20 minuti, deve essere prevista un'introduzione calibrata secondo i casi, incentivando l'interazione con i partecipanti e deve essere prevista la formulazione di quesiti da parte dei partecipanti nella parte conclusiva dell'evento valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p> <p>e. la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di</p>	<p>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità a distanza sincrona Per il riconoscimento dei CFP devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a. la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili); b. la durata dell'evento; c. le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3; d. le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p> <p>e. la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali; f. il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p>	<p>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità a distanza sincrona Per il riconoscimento dei CFP devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a. la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili); b. la durata dell'evento; c. le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3; d. le modalità di trattazione degli argomenti ai fini del riconoscimento dei CFP, ogni intervento formativo dovrebbe avere una durata minima di 20 minuti (non sempre i programmi sono così dettagliati, prevedere un numero max di relatori per ora formativa?); deve essere prevista un'introduzione calibrata secondo i casi incentivando l'interazione con i partecipanti e deve essere prevista la formulazione di quesiti da parte dei partecipanti nella parte conclusiva dell'evento valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori; l'intervento relativo ai saluti istituzionali</p>	<p>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità a distanza sincrona Per il riconoscimento dei CFP devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a. la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili); b. la durata dell'evento; c. le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3; d. le modalità di trattazione degli argomenti, ai fini del riconoscimento dei CFP, ogni intervento formativo dovrebbe avere una durata minima di 20 minuti, deve essere prevista un'introduzione calibrata secondo i casi, incentivando l'interazione con i partecipanti e deve essere prevista la formulazione di quesiti da parte dei partecipanti nella parte conclusiva dell'evento valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p> <p>e. la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-</p>	<p>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità a distanza sincrona Per il riconoscimento dei CFP devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a. la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili); b. la durata dell'evento; c. le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3; d. le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p> <p>e. la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 CFP se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti; 2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.</p> <p>Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, esclusi quelli in modalità FAD sincrona, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito. La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei CFP nella misura di 1 CFP per ogni relazione e un numero di CFP pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all'evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore). L'attribuzione dei CFP per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori CFP.</p>	<p>e. la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;</p> <p>f. il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 CFP se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sia prevista dibattito e/o formulazione di quesiti da parte dei partecipanti o anche dibattito/tavola rotonda, se ritenuto utile da parte degli organizzatori; 2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.</p> <p>Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, esclusi quelli in modalità FAD sincrona, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito. La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non</p>	<p>contributi sulle materie tecnico-professionali;</p> <p>f. il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 CFP se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sia prevista dibattito e/o formulazione di quesiti da parte dei partecipanti o anche dibattito/tavola rotonda, se ritenuto utile da parte degli organizzatori; 2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.</p> <p>Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, esclusi quelli in modalità FAD sincrona, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito. La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non</p>	<p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 CFP se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sia prevista dibattito e/o formulazione di quesiti da parte dei partecipanti o anche dibattito/tavola rotonda, se ritenuto utile da parte degli organizzatori; 2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.</p> <p>Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, esclusi quelli in modalità FAD sincrona, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito. La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei CFP nella misura di 1 CFP per ogni relazione e un numero di CFP pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all'evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore). L'attribuzione dei CFP per le relazioni deve essere</p>	<p>non è computabile al fine del CFP</p> <p>e. la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;</p> <p>f. il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 CFP se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sia prevista dibattito e/o formulazione di quesiti da parte dei partecipanti o anche dibattito/tavola rotonda, se ritenuto utile da parte degli organizzatori; 2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.</p> <p>Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, esclusi quelli in modalità FAD sincrona, potranno essere attribuiti dal</p>	<p>professionali; saranno valutati con maggior favore le attività di cui al presente punto per le quali sia prevista la parità di genere dei relatori</p> <p>f. il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 CFP se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sia prevista dibattito e/o formulazione di quesiti da parte dei partecipanti o anche dibattito/tavola rotonda, se ritenuto utile da parte degli organizzatori; 2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. Sarà attribuito 1 CFP ad attività nel caso venga garantita la parità di genere. <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.</p> <p>Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, esclusi quelli in modalità FAD sincrona, potranno essere attribuiti dal</p>	<p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 CFP se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti da parte dei partecipanti o anche dibattito/tavola rotonda, se ritenuti utili da parte degli organizzatori; 2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.</p> <p>Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, esclusi quelli in modalità FAD sincrona, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito e la cui entità dovrà essere indicata nel programma). La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei CFP nella misura di 1 CFP per ogni relazione intervento e un numero di CFP pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all'evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore).</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
	professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito. La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei CFP nella misura di 1 CFP per ogni relazione e un numero di CFP pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all'evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore). L'attribuzione dei CFP per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori CFP.	retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei CFP nella misura di 1 CFP per ogni relazione e un numero di CFP pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all'evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore). L'attribuzione dei CFP per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori CFP.	autocertificata ai sensi del punto 5.4. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori CFP.	CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito. La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei CFP nella misura di 1 CFP per ogni relazione se inferiore ad 1 ora e 1 CFP ogni ora di relazione; in alternativa un numero di CFP pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all'evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore). L'attribuzione dei CFP per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori CFP.	CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito. La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei CFP nella misura di 1 CFP per ogni relazione e un numero di CFP pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all'evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore). L'attribuzione dei CFP per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori CFP.	L'attribuzione dei CFP per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori CFP.
5.2.1 - Formazione a distanza asincrona Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di CFP previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2. Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di CFP superiore, fino ad un massimo di 2 CFP per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 CFP. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.	5.2.1 - Formazione a distanza asincrona Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di CFP previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2. Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di CFP superiore, fino ad un massimo di 2 CFP per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 CFP. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.	5.2.1 - Formazione a distanza asincrona Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di CFP previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2. Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di CFP superiore, fino ad un massimo di 2 CFP per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 CFP. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.	5.2.1 - Formazione a distanza asincrona Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di CFP previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2. Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di CFP superiore, fino ad un massimo di 2 CFP per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 CFP. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.	5.2.1 - Formazione a distanza asincrona Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di CFP previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2. Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di CFP superiore, fino ad un massimo di 2 CFP per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 CFP. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.	5.2.1 - Formazione a distanza asincrona Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di CFP previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2. Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di CFP superiore, fino ad un massimo di 2 CFP per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 CFP. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4. PERCHE SI STA ELEIMINANDO???	5.2.1 - Formazione a distanza asincrona Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di CFP previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2. Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di CFP superiore, fino ad un massimo di 2 CFP per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 CFP. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.
						5.2.2 - Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
						Protezione Civile sono assimilabili a workshop con l'attribuzione di 2 CFP per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 CFP nel triennio. Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d'intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni Civili regionali-provinciali. Gli Ordini possono riconoscere e accreditare CFP anche per attività svolte in assenza di protocolli d'intesa svolte, ma in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità e/o di calamità naturali.
				<p>5.3 - Master e formazione post laurea, specializzazioni Master universitario-di primo e secondo livello (e non universitario ad esso equiparabile), assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca universitario, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea (si intende ricompresa la "Specialistica" per gli iscritti Junior) purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3: 20 CFP (con esclusione dei crediti in deontologia e materie ordinarie) per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previa verifica da parte dell'Ordine territoriale (con assegnazione annuale al raggiungimento di 20 CFP).</p>	<p>5.3 - Master e formazione post laurea, specializzazioni Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3: 20 CFP (con esclusione dei crediti in deontologia e materie ordinarie) per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso del master, del dottorato, del corso di perfezionamento o specializzazione e previa verifica da parte dell'Ordine territoriale (con assegnazione annuale al raggiungimento di 20 CFP).</p>	<p>5.3 - Master e formazione post laurea, specializzazioni Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3: 20 CFP (con esclusione dei crediti in deontologia e materie ordinarie) per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previa verifica da parte dell'Ordine territoriale (con assegnazione annuale al raggiungimento di 20 CFP).</p>
<p>5.4 - Altre attività Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati</p>	<p>5.4 - Altre attività Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati</p>	<p>5.4 - Altre attività Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati</p>	<p>5.4 - Altre attività Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati</p>	<p>5.4 - Altre attività Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati</p>	<p>5.4 - Altre attività Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati</p>	<p>5.4 - Altre attività Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>complessivamente nel triennio più di 15 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e):</p> <p>a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;</p> <p>b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 CFP per ogni articolo, 2 CFP per ogni monografia o pubblicazione;</p> <p>d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi);</p> <p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione - 2 CFP per ogni</p>	<p>complessivamente nel triennio formativo più di 15 20 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j):</p> <p>a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;</p> <p>b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 2 CFP per ogni articolo (articoli su riviste periodiche iscritte al Tribunale o portali di architettura a evidenza nazionale), 2 4 CFP per ogni monografia o pubblicazione (a cura di un editore, con codice ISBN);</p> <p>d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi);</p>	<p>complessivamente nel triennio formativo più di 15 20 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j):</p> <p>a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;</p> <p>b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 2 CFP per ogni articolo (articoli su riviste periodiche iscritte al Tribunale o portali di architettura a evidenza nazionale), 2 4 CFP per ogni monografia o pubblicazione (a cura di un editore, con codice ISBN);</p> <p>d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi);</p>	<p>complessivamente nel triennio formativo più di 15 20 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j):</p> <p>a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. Analogamente, la partecipazione alle attività istituzionali (Sedute di Consiglio dell'Ordine, della Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali) non comporta il riconoscimento di 1 CFP per ogni singola seduta;</p> <p>b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 2 CFP per ogni articolo pubblicato su periodici regolarmente iscritti, 2 4 CFP per ogni monografia o altra pubblicazione identificate da codici bibliografici (DOI, ISBN, ISSN);</p> <p>d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi);</p> <p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni</p>	<p>complessivamente nel triennio formativo più di 15 20 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i):</p> <p>Verificare sotto lettere elenco:</p> <p>a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. Partecipazione alle commissioni edilizie e di paesaggio: 1 CFP per ogni singola seduta documentata.</p> <p>La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;</p> <p>b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3) (sono ricomprese fra le mostre quelle relative all'Arte, in tutte le sue forme e/o in funzione dell'accesso all'edificio "contenitore" (riconoscendo, su autocertificazione dell'iscritto, il valore architettonico dell'edificio stesso, sia esso storico che contemporaneo o per la qualità dell'allestimento);</p> <p>per ogni attività: 1 CFP;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 2 CFP per ogni articolo (articoli su riviste periodiche iscritte al Tribunale o portali di architettura a evidenza nazionale), 2 4 CFP per ogni monografia o pubblicazione (a</p>	<p>complessivamente nel triennio formativo più di 15 20 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j):</p> <p>a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito), mansioni di tutoraggio: 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;</p> <p>b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 2 CFP per ogni articolo (articoli su riviste periodiche iscritte al Tribunale o portali di architettura a evidenza nazionale), 2 4 CFP per ogni monografia o pubblicazione (a cura di un editore, con codice ISBN);</p> <p>d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel</p>	<p>complessivamente nel triennio formativo più di 15 30 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k):</p> <p>a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;</p> <p>b. attività particolari quali visita a mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;</p> <p>c. pubblicazione di libri o capitoli di libri e monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale a propria firma o per la curatela di questi: 1 2 4 CFP per ogni articolo o saggio, 2 4 8 CFP per ogni capitolo di libro, monografia o pubblicazione (a cura di un editore, con codice ISBN);</p> <p>d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 2 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi);</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>partecipazione - 5 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali.</p>	<p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione - 2 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali; g) attività professionali, definite nell'allegato x, comprovate attraverso specifica documentazione: - titolo edilizio firmato presso un'amministrazione; - attività dei CTU al Tribunale; - attività di coordinamento dei cantieri attestata dalla notifica ASL; h) lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali: 2 CFP per ogni pubblicazione, con un massimo di 6 CFP nel triennio formativo (allegando la ricevuta di ritiro/acquisto della singola pubblicazione). i. brevetti nell'ambito dell'architettura; j. stage, tirocini, esperienze professionali espletate dagli Ordini Le attività specificate nel punto 5.4 sono soggette a verifica a campione da parte degli Ordini territoriali, nelle modalità che gli stessi stabiliranno al loro interno.</p>	<p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione - 2 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali; g) attività professionali, definite nell'allegato x, comprovate attraverso specifica documentazione: - titolo edilizio firmato presso un'amministrazione; - attività dei CTU al Tribunale; - attività di coordinamento dei cantieri attestata dalla notifica ASL; h) lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali: 2 CFP per ogni pubblicazione, con un massimo di 6 CFP nel triennio formativo (allegando la ricevuta di ritiro/acquisto della singola pubblicazione). k. brevetti nell'ambito dell'architettura; g. stage, tirocini, esperienze professionali espletate dagli Ordini Le attività specificate nel punto 5.4 sono soggette a verifica a campione da parte degli Ordini territoriali, nelle modalità che gli stessi stabiliranno al loro interno.</p>	<p>partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione - 2 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali; g) attività professionali, definite nell'allegato x, comprovate attraverso specifica documentazione: - titolo edilizio firmato presso un'amministrazione; - attività dei CTU al Tribunale; - attività di coordinamento dei cantieri attestata dalla notifica ASL; h) lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali: 2 CFP per ogni pubblicazione, con un massimo di 6 CFP nel triennio formativo (allegando la ricevuta di ritiro/acquisto della singola pubblicazione). i) brevetti nell'ambito dell'architettura; l) stage, tirocini, esperienze professionali espletate dagli Ordini. Le attività specificate nel punto 5.4 sono soggette a verifica a campione da parte degli Ordini territoriali, nelle modalità che gli stessi stabiliranno al loro interno.</p>	<p>cura di un editore, con codice ISBN); d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPP: 2 CFP per ogni giorno di visita; e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi); f. premi e menzioni per la partecipazione a - - concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione - 2 CFP per ogni partecipazione - concorsi di idee (per ogni partecipante al gruppo costituito): 10 CFP per ogni premio - 5 CFP per ogni menzione - 2 CFP per ogni partecipazione - 5 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali; g) attività professionali, definite nell'allegato x, comprovate attraverso specifica documentazione: - titolo edilizio firmato presso un'amministrazione; - attività dei CTU al Tribunale; - attività di coordinamento dei cantieri attestata dalla notifica ASL; da riconoscere con MAX 3 CFP/anno h) lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali: 2 CFP per ogni pubblicazione, con un massimo di 6 CFP nel triennio formativo (allegando la ricevuta di ritiro/acquisto della singola pubblicazione).</p>	<p>triennio e come CFP ordinari, per i successivi); f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione - 2 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali; g) attività professionali, definite nell'allegato x, comprovate attraverso specifica documentazione: - titolo edilizio firmato presso un'amministrazione; - attività dei CTU al Tribunale; - attività di coordinamento dei cantieri attestata dalla notifica ASL; ALLEGATO X DA DEFINIRE IN BASE ALLE ATTIVITA', INDICANDO PER CIASCUNA I CFP ATTRIBUIBILI h) lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali: 2 CFP per ogni pubblicazione, con un massimo di 6 CFP nel triennio formativo (allegando la ricevuta di ritiro/acquisto della singola pubblicazione). FORSE MEGLIO SOSTITUIRE "LETTURA" CON ACQUISTO. SI POTREBBE NON INDICARE UN MASSIMO CONSIDERANDO CHE E' STATA INSERITA UNA SOGLIA MASSIMA DI 20 CFP A INIZIO ARTICOLO i. brevetti nell'ambito dell'architettura; QUANTI CFP? j. stage, tirocini, esperienze professionali espletate dagli Ordini QUANTI CFP?</p>	<p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione - 2 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali; g) attività professionali, definite nell'allegato x, comprovate attraverso specifica documentazione: - titolo edilizio firmato presso un'amministrazione; - attività dei CTU al Tribunale; - attività di coordinamento dei cantieri attestata dalla notifica ASL; g. brevetti nell'ambito dell'architettura: 3 6 CFP per ogni riconoscimento; h. attività di tutoraggio per tirocinio abilitante: 2 CFP, eventualmente di deontologia, per ciascun tirocinio in carico i. membro di CQAP, commissario di giuria concorsi e similari: 1 CFP a seduta documentata j. svolgimento di incarichi di rappresentanza e/o responsabilità per conto dell'Ordine (delegato Inarcassa, responsabile trasparenza, privacy, ecc): 1 CFP, eventualmente di deontologia, per ciascun trimestre di svolgimento incarico) k. attività di promozione documentata per conto dell'Ordine e che esula dall'attività ordinaria delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro (pubblicazioni, impegno reiterato nell'organizzare iniziative, ecc.): 1 CFP per ogni iniziativa portata a termine</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
				<p>b. brevetti nell'ambito dell'architettura e design; da riconoscere con max 3 CFP/anno</p> <p>i. stage, tirocini, esperienze professionali espletate dagli Ordini</p> <p>cosa si intende?</p> <p>Le attività specificate nel punto 5.4 sono soggette a verifica a campione da parte degli Ordini territoriali, nelle modalità che gli stessi stabiliranno al loro interno, anche a campione.</p>	<p>Le attività specificate nel punto 5.4 sono soggette a verifica a campione da parte degli Ordini territoriali, nelle modalità che gli stessi stabiliranno al loro interno.</p>	<p>Le attività specificate nel punto 5.4 sono soggette a verifica a campione da parte degli Ordini territoriali, nelle modalità che gli stessi stabiliranno al loro interno.</p>
<p>5.5 - Dipendenti pubblici Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP</p>	<p>5.5 - Dipendenti pubblici Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP</p> <p>E' possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali ed enti pubblici, al fine di realizzare in sinergia dei percorsi formativi per il proprio personale tecnico. Ed ogni singolo evento andrà sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali, sotto la propria responsabilità, attribuendo i corrispondenti CFP.</p>	<p>5.5 - Dipendenti pubblici Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente solo sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP</p> <p>E' possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali ed enti pubblici, al fine di realizzare in sinergia dei percorsi formativi per il proprio personale tecnico. Ed ogni singolo evento andrà sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali, sotto la propria responsabilità, attribuendo i corrispondenti CFP.</p>	<p>5.5 - Dipendenti pubblici Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP</p> <p>E' possibile stipulare e definire specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali e gli enti pubblici, al fine di realizzare percorsi formativi per il personale tecnico della Pubblica Amministrazione. Ciascun evento dovrà essere sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali, secondo quanto previsto dalle presenti linee guida.</p>	<p>5.5 - Dipendenti pubblici Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP</p> <p>E' possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali ed enti pubblici, al fine di realizzare in sinergia dei percorsi formativi per il proprio personale tecnico. Ed ogni singolo evento andrà sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali, sotto la propria responsabilità, attribuendo i corrispondenti CFP .</p> <p>Potranno inoltre essere riconosciuti a posteriori (senza pre-accreditamento) percorsi formativi svolti per conto del datore presentando idonea</p>	<p>5.5 - Dipendenti pubblici Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP</p> <p>IL NOSTRO ORDINE EFFETTUA LA VERIFICA DELLE ATTIVITA' E PROVVEDE AL RICONOSCIMENTO E ALL'ATTRIBUZIONE DEI CFP SOLO SE LE AUTOCERTIFICAZIONI SONO ACCOMPAGNATE DA PEZZE GISUTIFICATIVE</p> <p>E' possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali ed enti pubblici, al fine di realizzare in sinergia dei percorsi formativi per il proprio personale tecnico. Ed ogni singolo evento andrà sottoposto alla validazione</p>	<p>5.5 - Dipendenti pubblici Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
				documentazione in autocertificazione	degli Ordini territoriali, sotto la propria responsabilità, attribuendo i corrispondenti CFP. PER GLI ORDINI TERRITORIALI PIU' PICCOLI STIPULARE DEI PROTOCOLLI CON TUTTI GLI ENTI PUBBLICI SAREBBE UN AGGRAVIO SIGNIFICATIVO DI LAVORO. SI RISCHIA DI NON RICONOSCERE CORSI DI FORMAZIONE PREDISPOSTI DAGLI ENTI PUBBLICI PER I DIPENDENTI. L'ARTICOLO COME ATTUALMENTE FORMULATO COMUNQUE NON ESCLUDE CHE GLI ORDINI POSSANO FORMULARE PROTOCOLLI DI INTESA.	
<p>5.6 - Dipendenti privati In analogia con quanto previsto al punto 5.5, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo.</p>	<p>5.6 - Dipendenti privati In analogia con quanto previsto al punto 5.5, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo. E' possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali ed enti privati, al fine di realizzare in sinergia dei percorsi formativi per il proprio personale tecnico. Ed ogni singolo evento andrà sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali, sotto la propria responsabilità, attribuendo i corrispondenti CFP.</p>	<p>5.6 - Dipendenti privati In analogia con quanto previsto al punto 5.5, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo, esclusivamente a seguito di specifici accordi/protocolli d'intesa. E' possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali ed enti privati, al fine di realizzare in sinergia dei percorsi formativi per il proprio personale tecnico. Ed ogni singolo evento andrà sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali, sotto la propria responsabilità, attribuendo i corrispondenti CFP.</p>	<p>5.6 - Dipendenti privati In analogia con quanto previsto al punto 5.5, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo. E' possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali e gli enti privati, al fine di realizzare percorsi formativi per il proprio personale tecnico. Ciascun evento dovrà essere sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali, secondo quanto previsto dalle presenti linee guida.</p>	<p>5.6 - Dipendenti privati In analogia con quanto previsto al punto 5.5, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo. E' possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali ed enti privati, al fine di realizzare in sinergia dei percorsi formativi per il proprio personale tecnico. Ed ogni singolo evento andrà sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali, sotto la propria responsabilità, attribuendo i corrispondenti CFP. Potranno inoltre essere riconosciuti a posteriori (senza pre-accreditamento) percorsi formativi svolti per conto del datore presentando idonea</p>	<p>5.6 - Dipendenti privati In analogia con quanto previsto al punto 5.5, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo. E' possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali ed enti privati, al fine di realizzare in sinergia dei percorsi formativi per il proprio personale tecnico. Ed ogni singolo evento andrà sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali, sotto la propria responsabilità, attribuendo i corrispondenti CFP. VALE QUANTO SCRITTO PER L'ARTICOLO 5.5.</p>	<p>5.6 - Dipendenti privati In analogia con quanto previsto al punto 5.5, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
				documentazione in autocertificazione		

Proposta di modifica

prima Bozza Ordine Architetti PPC di Roma e Provincia

Antonio Marco Alcaro – Tesoriere OAR

Roberta Bocca – Consigliere e Delegato Formazione OAR

Alessandro Panci – Presidente OAR

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 6
Aggiornamento professionale continuo

A seguito i primi due trienni formativi è stato possibile conoscere le ricadute dell'applicazione delle Linee Guida redatte dal CNAPPC approvate e modificate al 1° Gennaio 2020.

Grande assente nelle modalità di erogazione dei crediti formativi è l'attività professionale che non riceve in alcun modo il riconoscimento delle necessarie attività tecniche di studio e analisi della normativa e delle attività legate al cantiere.

Si ritiene necessario inserire all'interno delle Linee Guida la riconoscibilità delle prestazioni tecniche che permettono l'aggiornamento formativo attraverso la professione e la partecipazione ad attività diverse come gruppi di lavoro, commissioni, premi e menzioni, lettura di pubblicazioni, deposito di brevetti, ecc..

NB Nella Tabella sono stati riportati, in maniera comparativa, i testi delle proposte degli Ordini che, ad oggi, hanno inoltrato le loro proposte. Da un esame sintetico di detta tabella si rileva quanto segue:

- Ogni Ordine ha tenuto conto della propria esperienza e delle proprie modalità di organizzazione e gestione, di conseguenza le posizioni sono variegate, comunque tutte con notevoli spunti di interesse, tali da richiedere un approfondimento, possibilmente con **incontri, anche on line**, nel corso dei quali sia possibile entrare nel merito delle "ratio" delle singole proposte avanzate e confrontarsi sui vari punti, soprattutto su quelli in cui non si è verificata convergenza, in maniera da pervenire a un testo il più possibile condiviso.
- Alla proposta iniziale dell'Ordine di Roma hanno risposto al momento n. 5 Ordini Provinciali, sarebbe però auspicabile il coinvolgimento del maggior numero di Ordini possibile, a cominciare dalla partecipazione agli incontri on line succitati.

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO - Testo vigente dal 1 gennaio 2020

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</p> <p>6.1 Aspetti generali I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono: 1. Il CNAPPC 2. Gli Ordini territoriali 3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1. L'accreditamento degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica. Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito e gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza. Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in: 1. Attività formative di tipo frontale; 2. Attività formative a distanza (FAD) di tipo sincrono o asincrono.</p>	<p>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</p> <p>6.1 Aspetti generali I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono: 1. Il CNAPPC 2. Gli Ordini territoriali 3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1. L'accreditamento degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta sulla piattaforma telematica del CNAPPC. Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito. e-gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza. Tutti gli eventuali eventi organizzati al di fuori del territorio di competenza, andranno concordati con i relativi Ordini territoriali di competenza. Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p>	<p>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</p> <p>6.1 Aspetti generali I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono: 1. Il CNAPPC 2. Gli Ordini territoriali 3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1. L'accreditamento degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta sulla piattaforma telematica del CNAPPC. Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito. e-gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza. Tutti gli eventuali eventi organizzati al di fuori del territorio di competenza, andranno concordati con i relativi Ordini territoriali di competenza. Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p>	<p>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</p> <p>6.1 Aspetti generali I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono: 1. Il CNAPPC 2. Gli Ordini territoriali 3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1. L'accreditamento degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta sulla piattaforma telematica del CNAPPC. Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito. e-gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza. Tutti gli eventuali eventi organizzati al di fuori del territorio di competenza, andranno concordati con i relativi Ordini territoriali di competenza. Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p>	<p>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</p> <p>6.1 Aspetti generali I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono: 1. Il CNAPPC 2. Gli Ordini territoriali 3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1. L'accreditamento degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta sulla piattaforma telematica del CNAPPC. Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito. e-gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza. Tutti gli eventuali eventi organizzati al di fuori del territorio di competenza, andranno concordati con i relativi Ordini territoriali di competenza. Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p>	<p>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</p> <p>6.1 Aspetti generali I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono: 1. Il CNAPPC 2. Gli Ordini territoriali 3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1. L'accreditamento degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta sulla piattaforma telematica del CNAPPC. Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito. e-gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza. Tutti gli eventuali eventi organizzati al di fuori del territorio di competenza, andranno concordati con i relativi Ordini territoriali di competenza. Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p>	<p>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</p> <p>6.1 Aspetti generali I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono: 1. Il CNAPPC 2. Gli Ordini territoriali 3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1. L'accreditamento degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta sulla piattaforma telematica del CNAPPC. Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito. e-gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza. Tutti gli eventuali eventi organizzati al di fuori del territorio di competenza, andranno concordati con i relativi Ordini territoriali di competenza. Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
da altri soggetti (soggetti terzi) da parte del CNAPPC	da altri soggetti (soggetti terzi) da parte del CNAPPC	da altri soggetti (soggetti terzi) da parte del CNAPPC	da altri soggetti (soggetti terzi) da parte del CNAPPC	da altri soggetti (soggetti terzi) da parte del CNAPPC	da altri soggetti (soggetti terzi) da parte del CNAPPC	da altri soggetti (soggetti terzi) da parte del CNAPPC
6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo anche su richiesta dell'Ordine territoriale.						6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo anche su richiesta dell'Ordine territoriale. I CFP previsti potranno essere ridotti della metà ma non annullati del tutto poiché la difformità dell'evento non è imputabile al partecipante che piuttosto ne subisce un danno.
6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei CFP previsti.	6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei CFP previsti.	6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei CFP previsti.	6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei CFP previsti.	6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei CFP previsti.	6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei CFP previsti.	6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei CFP previsti.
6.7 - Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi: • corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;	6.7 - Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi: • corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;	6.7 - Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi: • corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;	6.7 - Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi: • corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;	6.7 - Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi: • corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;	6.7 - Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi: • corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;	6.7 - Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico. Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi: • corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<ul style="list-style-type: none"> le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea); le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), "f" (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi - partecipazione a concorsi di progettazione - partecipazione a membro di giuria); le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2. L'elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi da parte dell'iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata. L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l'istanza nella piattaforma nazionale. Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all'attribuzione dei CFP. L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale. Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una 	<ul style="list-style-type: none"> le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea); le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), "f" (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi - partecipazione a concorsi di progettazione - partecipazione a membro di giuria); le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2 attività professionali, come specificate nel punto 5.4. L'elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi da parte dell'iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata. L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l'istanza nella piattaforma nazionale. Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all'attribuzione dei CFP. L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale. Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una 	<ul style="list-style-type: none"> le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea); le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), "f" (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi - partecipazione a concorsi di progettazione - partecipazione a membro di giuria); le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2 attività professionali, come specificate nel punto 5.4. L'elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi da parte dell'iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata. L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l'istanza nella piattaforma nazionale. Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all'attribuzione dei CFP. L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale. Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una 	<ul style="list-style-type: none"> le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea); le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), "f" (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi - partecipazione a concorsi di progettazione - partecipazione a membro di giuria); le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2 attività professionali, come specificate nel punto 5.4. L'elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi da parte dell'iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata. L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l'istanza nella piattaforma nazionale. Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all'attribuzione dei CFP. L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale. Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una 	<ul style="list-style-type: none"> le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea); le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), "f" (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi - partecipazione a concorsi di progettazione - partecipazione a membro di giuria); le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2 attività professionali, come specificate nel punto 5.4. Mancano lettere h) i) j) [h/g]? diversamente come sono riconoscibili? L'elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi da parte dell'iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata. L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l'istanza nella piattaforma nazionale. Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all'attribuzione dei CFP. 	<ul style="list-style-type: none"> le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea); le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), "f" (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi - partecipazione a concorsi di progettazione - partecipazione a membro di giuria), "g" (attività professionali, definite nell'allegato x), "h" (acquisto di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali), "k" (brevetti nell'ambito dell'architettura), "l" (stage, tirocini, esperienze professionali espletate dagli Ordini) le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2 attività professionali, come specificate nel punto 5.4. ELIMINARE E SOSTITUIRE COME SOPRA L'elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi da parte dell'iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata. L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l'istanza nella piattaforma nazionale. Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da 	<ul style="list-style-type: none"> le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea); le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), "f" (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi - partecipazione a concorsi di progettazione - partecipazione a membro di giuria); le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2 altre attività, come specificate nel punto 5.4. L'elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi da parte dell'iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata. L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l'istanza nella piattaforma nazionale. Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all'attribuzione dei CFP. L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale. Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento):</p> <ul style="list-style-type: none"> attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari); attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche); corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC; corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente. In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze. Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce 	<p>richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento):</p> <ul style="list-style-type: none"> attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari); attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche); corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa e attinenti la professione di architetto, quali Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC; corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente. In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze. Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei CFP 	<p>richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento):</p> <ul style="list-style-type: none"> attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari); attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche); corsi o seminari su argomenti inerenti le aree tematiche organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa e attinenti la professione di architetto, quali Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC; corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente. In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze. 	<p>richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento):</p> <ul style="list-style-type: none"> attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari); attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche); corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa quali Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC; corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente. In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze. Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione 	<p>L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale. Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento):</p> <ul style="list-style-type: none"> attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari); attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche); DA LASCIARE corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa e attinenti la professione di architetto, quali Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC; corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente. In tali casi dovrà essere 	<p>parte dell'Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all'attribuzione dei CFP. L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale. Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento):</p> <ul style="list-style-type: none"> attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari); attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche); PER GLI ORDINI TERRITORIALI PIU' PICCOLI STIPULARE DEI PROTOCOLLI CON TUTTI GLI ENTI PUBBLICI SAREBBE UN AGGRAVIO SIGNIFICATIVO DI LAVORO. SI RISCHIA DI NON RICONOSCERE CORSI DI FORMAZIONE PREDISPOSTI DAGLI ENTI PUBBLICI PER I DIPENDENTI. L'ARTICOLO COME ATTUALMENTE FORMULATO COMUNQUE NON ESCLUDE CHE GLI ORDINI POSSANO FORMULARE PROTOCOLLI DI INTESA corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa e 	<p>richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento):</p> <ul style="list-style-type: none"> attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari); attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche); corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa e attinenti la professione di architetto, quali Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC; corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente. In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze. Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei CFP

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.	attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.	Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.	sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.	di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze. Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida. DA LASCIARE	attinenti la professione di architetto, quali Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC; • corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente. In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze. Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida. PERCHE' SI STA ELIMINANDO?	attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.

Proposta di modifica

prima Bozza Ordine Architetti PPC di Roma e Provincia

Antonio Marco Alcaro – Tesoriere OAR

Roberta Bocca – Consigliere e Delegato Formazione OAR

Alessandro Panci – Presidente OAR

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 7
Aggiornamento professionale continuo

A seguito i primi due trienni formativi è stato possibile conoscere le ricadute dell'applicazione delle Linee Guida redatte dal CNAPPC approvate e modificate al 1° Gennaio 2020.

Grande assente nelle modalità di erogazione dei crediti formativi è l'attività professionale che non riceve in alcun modo il riconoscimento delle necessarie attività tecniche di studio e analisi della normativa e delle attività legate al cantiere.

Si ritiene necessario inserire all'interno delle Linee Guida la riconoscibilità delle prestazioni tecniche che permettono l'aggiornamento formativo attraverso la professione e la partecipazione ad attività diverse come gruppi di lavoro, commissioni, premi e menzioni, lettura di pubblicazioni, deposito di brevetti, ecc..

NB Nella Tabella sono stati riportati, in maniera comparativa, i testi delle proposte degli Ordini che, ad oggi, hanno inoltrato le loro proposte. Da un esame sintetico di detta tabella si rileva quanto segue:

- Ogni Ordine ha tenuto conto della propria esperienza e delle proprie modalità di organizzazione e gestione, di conseguenza le posizioni sono variegate, comunque tutte con notevoli spunti di interesse, tali da richiedere un approfondimento, possibilmente con **incontri, anche on line**, nel corso dei quali sia possibile entrare nel merito delle "ratio" delle singole proposte avanzate e confrontarsi sui vari punti, soprattutto su quelli in cui non si è verificata convergenza, in maniera da pervenire a un testo il più possibile condiviso.
- Alla proposta iniziale dell'Ordine di Roma hanno risposto al momento n. 5 Ordini Provinciali, sarebbe però auspicabile il coinvolgimento del maggior numero di Ordini possibile, a cominciare dalla partecipazione agli incontri on line succitati.

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO - Testo vigente dal 1 gennaio 2020

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>7. ESONERI Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi: a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l'obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità; b. malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale; c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità; d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera</p>	<p>ESONERI Le richieste di esonero fanno riferimento esclusivamente al triennio formativo in corso. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi: a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l'obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità; b. malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale; c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità; d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco</p>	<p>7. ESONERI Le richieste di esonero fanno riferimento esclusivamente al triennio formativo in corso. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi: a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l'obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità; b. malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale; c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità; d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco</p>	<p>NESSUNA PROPOSTA DI MODIFICA</p>	<p>7. ESONERI Le richieste di esonero fanno riferimento esclusivamente al triennio formativo in corso. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi: a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l'obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità; b. malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale; c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità; d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco</p>	<p>ESONERI Le richieste di esonero fanno riferimento esclusivamente al triennio formativo in corso. Attualmente il nostro ordine, su richiesta dell'interessato, delibera l'esonero dell'iscritto anche retroattivamente, se ricorre uno dei casi di cui sotto, (comunque sempre prima del provvedimento disciplinare). Questo permette di limitare il numero dei procedimenti disciplinari permettendo all'iscritto di richiedere l'esonero anche per annualità precedenti. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi: a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l'obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline</p>	<p>7. ESONERI Le richieste di esonero fanno riferimento esclusivamente al triennio formativo in corso. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi: a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l'obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità; b. malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale; c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità; d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>professione (Legge n. 382/1980). Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.</p> <p>Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione; • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; • non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente). <p>A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza; • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.); • coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano 	<p>speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980). Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.</p> <p>Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione; • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; • non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente). <p>A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza; • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.); 	<p>speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980). Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.</p> <p>Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione; • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; • non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente). <p>A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza; • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.); 		<p>speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980). Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.</p> <p>Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione; • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; • non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente). <p>A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza; • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.); 	<p>ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità; Abbiamo avuto una richiesta per la riduzione dell'obbligo formativo di 40 CFP a seguito di una paternità gemellare b. malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale; c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità; d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980). Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.</p> <p>Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione; • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; • non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero 	<p>speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980). Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo per tale anno.</p> <p>Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione; • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; • non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente). <p>A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza; • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego). L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporale proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo. L'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età. Nell'ipotesi di esonero e nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego). L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporale proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo. L'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età. Nell'ipotesi di esonero e nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche. 	<ul style="list-style-type: none"> coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego). L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporale proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo. Le richieste di esonero possono essere effettuate esclusivamente per il triennio in corso. L'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età. Nell'ipotesi di esonero e nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche. 		<ul style="list-style-type: none"> coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego). L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno e comunque esclusivamente all'interno del triennio formativo, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporale proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo. L'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età. Nell'ipotesi di esonero e nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche. 	<p>professionista che di dipendente).</p> <p>A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza; coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.); coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego). L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporale proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). <p>Attualmente il nostro ordine, su richiesta dell'interessato, delibera l'esonero dell'iscritto anche retroattivamente, se ricorre uno dei casi a,b,c,d (comunque sempre prima del provvedimento disciplinare). Questo permette di limitare il numero dei procedimenti disciplinari permettendo all'iscritto di richiedere l'esonero anche per annualità precedenti.</p> <p>Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere</p>	<ul style="list-style-type: none"> coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego). L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporale proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo. L'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età. Nell'ipotesi di esonero e nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
					<p>sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.</p> <p>L'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.</p> <p>Nell'ipotesi di esonero e nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche</p>	

Proposta di modifica

prima Bozza Ordine Architetti PPC di Roma e Provincia

Antonio Marco Alcaro – Tesoriere OAR

Roberta Bocca – Consigliere e Delegato Formazione OAR

Alessandro Panci – Presidente OAR

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 8**Aggiornamento professionale continuo**

A seguito i primi due trienni formativi è stato possibile conoscere le ricadute dell'applicazione delle Linee Guida redatte dal CNAPPC approvate e modificate al 1° Gennaio 2020.

Grande assente nelle modalità di erogazione dei crediti formativi è l'attività professionale che non riceve in alcun modo il riconoscimento delle necessarie attività tecniche di studio e analisi della normativa e delle attività legate al cantiere.

Si ritiene necessario inserire all'interno delle Linee Guida la riconoscibilità delle prestazioni tecniche che permettono l'aggiornamento formativo attraverso la professione e la partecipazione ad attività diverse come gruppi di lavoro, commissioni, premi e menzioni, lettura di pubblicazioni, deposito di brevetti, ecc..

NB Nella Tabella sono stati riportati, in maniera comparativa, i testi delle proposte degli Ordini che, ad oggi, hanno inoltrato le loro proposte. Da un esame sintetico di detta tabella si rileva quanto segue:

- Ogni Ordine ha tenuto conto della propria esperienza e delle proprie modalità di organizzazione e gestione, di conseguenza le posizioni sono variegate, comunque tutte con notevoli spunti di interesse, tali da richiedere un approfondimento, possibilmente con **incontri, anche on line**, nel corso dei quali sia possibile entrare nel merito delle "ratio" delle singole proposte avanzate e confrontarsi sui vari punti, soprattutto su quelli in cui non si è verificata convergenza, in maniera da pervenire a un testo il più possibile condiviso.
- Alla proposta iniziale dell'Ordine di Roma hanno risposto al momento n. 5 Ordini Provinciali, sarebbe però auspicabile il coinvolgimento del maggior numero di Ordini possibile, a cominciare dalla partecipazione agli incontri on line succitati.

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO - Testo vigente dal 1 gennaio 2020

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>8. SANZIONI L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l'Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l'obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente. Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall'art. 9 del Codice deontologico.</p>	<p>8. SANZIONI L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l'Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l'obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente. Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall'art. 9 del Codice deontologico.</p>	<p>8. SANZIONI L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l'Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l'obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente. Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall'art. 9 del Codice deontologico.</p>	<p>NESSUNA PROPOSTA DI MODIFICA</p>	<p>8. SANZIONI L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l'Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l'obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente. NON SI CAPISCE LA MOTIVAZIONE DELLA CANCELLAZIONE Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall'art. 9 del Codice deontologico.</p>	<p>SANZIONI L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l'Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l'obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente. Perché è stato eliminato? Chi comunica al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti non in regola con l'obbligo formativo? Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall'art. 9 del Codice deontologico.</p>	<p>8. SANZIONI L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l'Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l'obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente. Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall'art. 9 del Codice deontologico.</p>

Proposta di modifica

prima Bozza Ordine Architetti PPC di Roma e Provincia

Antonio Marco Alcaro – Tesoriere OAR

Roberta Bocca – Consigliere e Delegato Formazione OAR

Alessandro Panci – Presidente OAR

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 9
Aggiornamento professionale continuo

A seguito i primi due trienni formativi è stato possibile conoscere le ricadute dell'applicazione delle Linee Guida redatte dal CNAPPC approvate e modificate al 1° Gennaio 2020.

Grande assente nelle modalità di erogazione dei crediti formativi è l'attività professionale che non riceve in alcun modo il riconoscimento delle necessarie attività tecniche di studio e analisi della normativa e delle attività legate al cantiere.

Si ritiene necessario inserire all'interno delle Linee Guida la riconoscibilità delle prestazioni tecniche che permettono l'aggiornamento formativo attraverso la professione e la partecipazione ad attività diverse come gruppi di lavoro, commissioni, premi e menzioni, lettura di pubblicazioni, deposito di brevetti, ecc..

NB Nella Tabella sono stati riportati, in maniera comparativa, i testi delle proposte degli Ordini che, ad oggi, hanno inoltrato le loro proposte. Da un esame sintetico di detta tabella si rileva quanto segue:

- Ogni Ordine ha tenuto conto della propria esperienza e delle proprie modalità di organizzazione e gestione, di conseguenza le posizioni sono variegate, comunque tutte con notevoli spunti di interesse, tali da richiedere un approfondimento, possibilmente con **incontri, anche on line**, nel corso dei quali sia possibile entrare nel merito delle "ratio" delle singole proposte avanzate e confrontarsi sui vari punti, soprattutto su quelli in cui non si è verificata convergenza, in maniera da pervenire a un testo il più possibile condiviso.
- Alla proposta iniziale dell'Ordine di Roma hanno risposto al momento n. 5 Ordini Provinciali, sarebbe però auspicabile il coinvolgimento del maggior numero di Ordini possibile, a cominciare dalla partecipazione agli incontri on line succitati.

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO - Testo vigente dal 1 gennaio 2020

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
<p>9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</p> <p>In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su modello predisposto dal CNAPPC); • registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico; • comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento; • comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato CFP extra e in quali settori. 	<p>9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</p> <p>In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel registro unico deve essere data evidenza se l'iscritto è in regola con l'obbligatorietà formativa. • attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su modello predisposto dal CNAPPC); • registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico; • comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che 	<p>NESSUNA PROPOSTA DI MODIFICA</p>	<p>NESSUNA PROPOSTA DI MODIFICA</p>	<p>9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</p> <p>In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel registro unico deve essere data evidenza se l'iscritto è in regola con l'obbligatorietà formativa. • attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su modello predisposto dal CNAPPC); • registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico; • comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che 	<p>9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</p> <p>In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel registro unico deve essere data evidenza se l'iscritto è in regola con l'obbligatorietà formativa. • attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su modello predisposto dal CNAPPC); • registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico; • comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che 	<p>9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</p> <p>In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel registro unico deve essere data evidenza se l'iscritto è in regola con l'obbligatorietà formativa. • attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (generato dal sistema piattaforma formazione del CNAPPC su modello predisposto dal CNAPPC); • registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico (a cura del CNAPPC); • comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA ROMA	PROPOSTE DI MODIFICA CHIETI	PROPOSTE DI MODIFICA PORDENONE	PROPOSTE DI MODIFICA TORINO	PROPOSTE DI MODIFICA SASSARI	PROPOSTE DI MODIFICA BOLOGNA
	<p>hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento; • comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato CFP extra e in quali settori.</p>			<p>hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento; • comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato CFP extra e in quali settori.</p>	<p>• comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento; • comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato CFP extra e in quali settori.</p>	<p>hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento; • comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato CFP extra e in quali settori.</p>

Proposta di modifica

prima Bozza Ordine Architetti PPC di Roma e Provincia

Antonio Marco Alcaro – Tesoriere OAR

Roberta Bocca – Consigliere e Delegato Formazione OAR

Alessandro Panci – Presidente OAR



RICHIESTA DI ARGOMENTI DA INSERIRE NELL'ODG DELLA DCR DI GENNAIO

Tema da trattare

IPOSTESI DI LAVORO PER UN PREZZARIO UNICO NAZIONALE

Analisi della criticità

Sino a poco tempo fa, la questione del prezzario riguardava solo quel ristretto numero di professionisti impegnati nella progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, mentre la gran parte dei colleghi ricorreva a computi ancora "artigianali", spesso senza una vera capacità di analisi dei propri listini. Sappiamo invece come la determinazione dei prezzi rappresenti il vero strumento per poter realizzare interventi di qualità a prezzi congrui, dove le imprese non siano costrette a offrire ribassi inverosimili, ma anche per verificare la fattibilità dei progetti, evitando che professionisti riducano i prezzi dei propri computi per soddisfare le esigenze della committenza, demandando ad approssimazioni successive i costi reali delle opere.

Il tema è divenuto ora centrale con l'introduzione dei vari bonus fiscali, il superbonus tra tutti, che hanno esteso agli interventi privati l'obbligo di ricorso a prezzari regionali o listini simili. In prima battuta ci si è affidati al più sicuro riferimento dei prezzari DEI, che l'Agenzia delle Entrate ha però rigettato, non citandoli tra i listini ammessi.

Per questo diviene ancor più cogente il tema che proponiamo alla Vostra attenzione.

Riferimenti normativi

Sebbene la normativa in materia sia disciplinata dall'articolo 23 del Codice dei Contratti pubblici, D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, confermando quanto precedentemente previsto dal comma 8 dell'articolo 133 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163, e ancor prima dal comma 4-septies dell'articolo 26 della legge n.109/1994, va detto che l'aggiornamento annuale dei prezzari da parte delle Regioni pare voler ottemperare formalmente alla legge, anziché tendere ad un'innovazione sostanziale dello strumento.

Proposte risolutive

Anche ad una prima sommaria analisi dei vari prezzari regionali, la situazione risulta qualitativamente e temporalmente disomogenea, con lacune di lavorazioni, tecnologie e prestazioni anche gravi, che determinano inaccettabili implicazioni e rischi per i professionisti.

Si è ben lontani da avere una condivisione a livello nazionale dei codici di riferimento, delle descrizioni delle lavorazioni, dell'incidenza della manodopera, e persino di quei fattori che concorrono alla determinazione del prezzo finale, come le spese generali, che variano notevolmente tra le regioni.

Nonostante esistano contributi tesi a una codifica comune, come quello promosso da Itaca o da Anas, che da tempo possiede elenchi prezzi standardizzati, si capisce bene quanto la frammentarietà e la disomogeneità dei documenti e la totale assenza di un approccio nazionale orientato a razionalizzare le informazioni, rendano difficile l'operato dei professionisti e vanifichino anche i tentativi di progettazione parametrica, che risulterebbe più efficace potendo disporre di abachi Qto (Quantity Take Off). Si registra infine la quasi totale assenza di riferimenti ai Criteri ambientali minimi, che aumenta la difficoltà di ricerca all'interno dei prezzari e determina analisi dei prezzi confuse e non attendibili, in un momento in cui l'auspicabile standardizzazione potrebbe essere facilmente raggiunta ricorrendo a una semplice piattaforma informatica, che contempli anche differenze di costi regionali, ma perlomeno con una chiarezza di impianto e metodo.

Crediamo che questo tema, seppur spesso considerato uno fra i molti ostacoli del nostro lavoro, meriti uno spazio di approfondimento poiché incide profondamente sulla nostra attività, con grande dispendio di risorse, e ci espone a rischi spesso sottostimati; potrebbe essere infine un'occasione per ridare autorevolezza "da tecnici" alla nostra figura.



NOTA INFORMATIVA

Si informa che, a seguito della decisione assunta dalla DCR durante la riunione dello scorso 15 settembre di prolungare i lavori della CNO anche al 22 ottobre, gli Uffici del Consiglio Nazionale hanno immediatamente contattato la struttura ospitante per chiedere la modifica dell'opzione già da tempo fatta sulle camere. A causa del periodo di grande afflusso turistico, la struttura ha, purtroppo, comunicato di non poter garantire la ricettività per entrambe le notti. Il soggiorno, dunque, dovrà essere prenotato in completa autonomia da parte dei singoli partecipanti, consigliando la massima tempestività, considerando il periodo di alta stagione.

